

## SVUOTARE IL CARCERE IN FRETTA - PREVENIRE E' NECESSARIO

Mentre si susseguono da settimane gli appelli, autorevoli e motivati, volti a interventi urgenti di riduzione dell'endemico sovraffollamento degli istituti penitenziari italiani a fronte dell'emergenza COVID-19, mentre i numeri dei contagi all'interno delle carceri sono in continua ascesa, assistiamo attoniti a uno stallo preoccupante nelle decisioni di chi - politica, pubblici amministratori, magistratura - dovrebbe farsi carico, con maggior senso di ruolo e responsabilità, di interventi più coraggiosi a tutela della salute nel carcere quale parte della collettività: di fronte alla pandemia, qualche decina di detenuti scarcerati nel Paese grazie al "Cura Italia" costituiscono una cifra irrisoria. E un sintomo quantomeno di inerzia.

Perché? Proviamo a individuare assieme le criticità e i possibili rimedi, con consapevolezza della gravità del momento ma anche del nostro ruolo di difensori dei diritti, delle libertà, della dignità di ogni individuo di fronte alla pretesa punitiva dello Stato.

Di più, con la consapevolezza che occuparsi ostinatamente del carcere significa oggi non solo chiedere il rispetto dell'art. 27 Cost, vuol dire anche prendersi cura della salute e della vita di tutta la popolazione, non solo di quella carceraria ( in cui vanno ricompresi, una volta per tutti, anche i familiari dei detenuti, la polizia penitenziaria, gli operatori penitenziari quelli amministrativi e quelli esterni, i volontari, gli avvocati ed i familiari di tutti loro).

Abbiamo imparato che nell'era post COVID-19 oggi - ma anche nell'ancora indefinita cd. fase 2 e forse persino in seguito - guanti, mascherine, disinfettanti e distanza di sicurezza costituiscono regole indispensabili per la convivenza e la sopravvivenza propria e altrui.

Eppure in carcere trovano albergo queste regole? Per il carcere, si è fatto e si sta facendo tutto il possibile per renderlo meno affollato e così più conforme alle esigenze di salute, intesa come prevenzione e non solo come cura?

La diffusione del contagio all'interno di istituti sovraffollati e dove quasi nessuna delle numerose cautele (normativamente imposte e sanzionate all'esterno) è attuabile sarebbe tanto rapida quanto massiccia e renderebbe impossibile garantire l'accesso alle cure ai detenuti e ai numerosi soggetti che con costoro quotidianamente si relazionano.

Quanto al D.L. 18/2020, l'art. 83 ha sospeso – *sine die?* – i colloqui tra i reclusi e i loro familiari, la concessione di permessi premio e il regime di semilibertà mentre non ha previsto alcunché circa il regime di lavoro esterno, offrendo la stura in tal modo per una sospensiva di fatto di tale trattamento.

La "supplenza" attraverso un maggior numero di telefonate e - ma solo dove sia tecnicamente possibile! - collegamenti *Skype*, costituisce un sucedaneo del tutto inadeguato, ma soprattutto è gravissimo lo stop imposto ai percorsi rieducativi già collaudati o comunque ipotizzabili.

A ciò si aggiunga che anche per le cooperative sociali e per chi fino a ieri ha dato lavoro ai detenuti andrà previsto un piano per la cd. ri-partenza.

L'art. 123 ha previsto una detenzione domiciliare "speciale", con vari requisiti e preclusioni, che rendono la misura di fatto inattuabile, non solo in quanto di per se' è rivolta a una platea limitata solo a quanti devono scontare un residuo pena tra 6 e 18 mesi, bensì soprattutto giacché i cd. braccialetti elettronici non sono disponibili e perché decine e decine di detenuti che, solo nel carcere di S. Maria Maggiore a Venezia, ne potrebbero essere potenziali fruitori non dispongono di un idoneo domicilio.

L'art. 124 prevede licenze straordinarie per i detenuti che già usufruivano del regime di semilibertà, ma ignora inopinatamente i detenuti che erano già stati ritenuti meritevoli del regime di lavoro esterno.

In relazione ai – troppi – soggetti ristretti in custodia cautelare, le previsioni emergenziali addirittura non prevedono alcun "beneficio", bensì la sospensione del corso dei termini di durata massima della misura in oggetto e della prescrizione, con evidente pregiudizio e seppur in assenza di comportamenti soggettivamente rilevanti (a tacere del pregiudizio per la celebrazione delle udienze cd. a distanza).

La risposta normativa, quindi, all'evidenza e' del tutto insufficiente e – francamente – risibile.

In questa fase ogni avvocato ha esaminato caso per caso la posizione dei propri assistiti, scontrandosi anche con un'applicazione nella giurisprudenza locale ancora troppo spesso rigida e miope, distante da una necessaria rivisitazione degli istituti giuridici e degli stessi principi ispiratori, che l'era post COVID-19 non consente di differire oltre.

All'evidenza, oggi non può che essere diverso il paradigma per l'accertamento in concreto delle condizioni che legittimano gli arresti domiciliari e il differimento della pena per motivi di salute, dato il particolare rischio in caso di contagio da COVID-19 in carcere, soprattutto nel caso di detenuti in condizioni di "fragilità".

Gli scienziati indicano le patologie che integrano specifici fattori di rischio: non bastano segnalazioni d'ufficio meritoriamente provenienti dalla Sanità Penitenziaria, serve il coraggio di abbandonare il ricorso ad accertamenti peritali che non consentono di intervenire tempestivamente e di riconoscere, soprattutto, una volta per tutte, che il rischio di contagio da

COVID-19 è rilevante in se', in particolare per taluni soggetti, perché nel contesto penitenziario e' impossibile una gestione sanitaria adeguata una volta che il virus sia entrato in carcere.

Inoltre, perché l'ambiente di un carcere sovraffollato (altro che distanziamento sociale!) incrementa di per se' il rischio di contrarre il virus e la sua diffusione, non consentendo un adeguato isolamento.

Si impongono, in altri termini, decisioni celeri favorevoli agli interessati che consentano di operare quello che oggi deve essere il corretto bilanciamento tra tutela della salute ed esigenze di tutela della collettività.

Tutela della collettività che, non dimentichiamolo – come si è detto – , in frangenti come questi si esprime anche nell'evitare occasione di focolai che senza meno si riverbererebbero sulla comunità esterna.

Offriamo all'allegazione delle Colleghe e dei Colleghi una serie di provvedimenti della magistratura di sorveglianza, su scala nazionale, che hanno affrontato il problema delle condizioni di salute, di particolare gravità ma anche per condannati in esecuzione pena per gravi reati, superando la tradizionale accezione dell'incompatibilità tra condizioni di salute e stato detentivo, affermando che l'esecuzione della pena deve trovare un limite nella tutela del diritto alla salute, riconosciuto dalla nostra Costituzione e financo dalla Cedu.

Altri provvedimenti di concessione qui allegati offrono spunto per ulteriori temi e necessità.

La pandemia impone la ridefinizione, tra l'altro, dei confini del presupposto del "grave pregiudizio derivante dallo stato di detenzione" previsto dall'Ordinamento penitenziario per l'applicazione provvisoria delle misure alternative del l'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare.

Laddove il percorso trattamentale individuale del beneficiario ed i parametri oggettivi risultino positivamente accertati, il criterio del "grave pregiudizio" deve essere considerato sussistente in relazione all'attuale emergenza sanitaria.

Analogamente, la proporzionalità tra esigenze cautelari/misura del tempo e comportamento in vinculis, nonché la valutazione in concreto del comportamento *post delictum* e della positiva progettualità del soggetto devono oggi ispirare un diverso rigore nella scelta delle misure cautelari, così come nel contenimento dell'applicazione - e nella sopravvenuta rimozione - del cd. braccialetto elettronico, anche al fine di recuperare la disponibilità dello strumento per il controllo a distanza per rendere più utilmente in concreto applicabile la detenzione domiciliare

*ex art. 123 D.L. 18/2020*, con cd. braccialetto obbligatorio nei casi in cui la pena residua sia inferiore ai 18 mesi ma superiore ai 6 mesi.

Per i soggetti tossicodipendenti, le misure degli arresti domiciliari cautelari o la detenzione domiciliare con il sostegno del Serd territoriale debbono essere reclamate come "ponte" verso un successivo programma terapeutico residenziale, attesa la sospensione degli inserimenti in Comunità Terapeutica giocoforza imposta dalla pandemia.

Merita ricordare anche che la disciplina dell'esecuzione presso il domicilio della pena detentiva non superiore ai 18 mesi *ex L. 199/2010* è sicuramente preferibile alla misura di cui al prefato art. 123, perché non condizionata alla disponibilità del cd. braccialetto elettronico introvabile; in tal prospettiva dovrà essere rafforzato l'orientamento della magistratura di sorveglianza favorevole all'applicazione della legge del 2010.

Infine, lo slittamento delle udienze del Magistrato di Sorveglianza e del Tribunale di Sorveglianza relative a soggetti non ristretti si auspica possa condurre a una congrua anticipazione generalizzata delle udienze per l'applicazione di misure alternative richieste da soggetti *in vinculis*, rimediando a calendari di trattazione oggi troppo allungati per sovraccarico.

Certo, una riforma degna di questo nome dovrebbe offrire soluzioni ben più celeri e preferibili, ma questa è un'altra storia che merita un approfondimento diverso dal taglio più "operativo", *rebus sic stantibus*, che abbiamo voluto offrire ai colleghi.

In queste settimane la Commissione Carcere CPV ha continuato a monitorare e discutere, anche con riunioni periodiche con applicativo *Skype*, sul "che fare?".

Nei contatti intercorsi con operatori dell'area trattamentale e sanitaria penitenziaria e UEPE, con l'Osservatorio regionale sulla sanità penitenziaria, con le rappresentanze sindacali della Polizia Penitenziaria, ci siamo offerti per una nuova modalità di relazioni, più sensibile a un lavoro di rete, oggi utile soprattutto per segnalare fronteggiare l'emergenza COVID-19.

Abbiamo dato voce, assieme alla Camera Penale di Belluno, ai detenuti di quel carcere che alla nostra CP hanno indirizzato una lettera per segnalare il loro pesante disagio e chiedere precise risposte.

L'interlocuzione ci ha portato a individuare quale criticità che reclama immediata risposta l'indisponibilità in molti casi di un domicilio che renda praticabili le misure alternative, problematica di cui già si è prima detto.

Su questo obiettivo, abbiamo contattato il Presidente dell'ATER Venezia e l'Assessore alla coesione sociale e allo sviluppo economico del Comune di Venezia proponendo anche un

tavolo di lavoro operativo, volto a definire gli interventi più idonei e urgenti, anche sulla scorta della delibera Cassa Ammende del 6 aprile 2020 per il finanziamento di azioni mirate negli istituti penitenziari per arginare il rischio di trasmissione della malattia all'interno delle carceri, che per la Regione Veneto prevede uno stanziamento pari a € 475.000.00.

In particolare, il finanziamento sarà rivolto a interventi quali la collocazione in unità abitative indipendenti o di accoglienza in ambito comunitario, la presa in carico della persona con interventi trattamentali di inclusione sociale nonché il sostegno economico e sociale con particolare riferimento alle detenute con prole minore di età.

Sul tema intendiamo sollecitare, anche tramite gli amministratori locali, i privati ed il mondo delle imprese, a partire da Federalberghi ed altri ancora.

A Venezia, come in ogni territorio, il carcere è parte integrante e imprescindibile della collettività; ne discende che la salute in carcere è interesse di tutti, in una prospettiva di risocializzazione e di reinserimento sociale che consenta un pieno reintegro con riduzione, com'è statisticamente provato, del pericolo di recidiva, con beneficio collettivo anche in termini di sicurezza sociale.

COMMISSIONE CARCERE C.P.V.

N. SIUS 2020 / 2722 - UDS BRESCIA  
N. SIEP 2018 / 164 - PGCAP BRESCIA

Decreto N. 1553/2020



## UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI BRESCIA

### IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Vista la istanza di:

1) applicazione provvisoria della detenzione domiciliare ex art. 47 ter comma 1 ter e 1 quater OP

presentata in nome e per conto di [REDACTED]

ESECUZIONE SIEP PROCURA GENERALE DI BRESCIA –  
CUMULO 04.04.2019 PROCURA GENERALE DI BRESCIA  
DETENUTO PRESSO LA CASA RECLUSIONE DI BRESCIA VERZIANO

Rilevato che le condizioni di salute generali del paziente così come descritte nella relazione sanitaria in atti sono già di per sé severe per le patologie croniche da cui è affetta anche rapportate all'età (cfr. relazione sanitari di Istituto);  
che l'eventuale infezione di CODIV-19 comporterebbe un serio pericolo, anche quoad vitam, per lo stesso;  
che è considerazione ovvia che la reclusione comporti l'impossibilità di osservare alcune delle norme preventive prescritte dal ministero della salute per la nota ed inevitabile promiscuità;  
che, comunque, a differenza di un pensiero minoritario, la reclusione in carcere di per sé aumenta e non diminuisce il rischio di contagio, nonostante tutte le precauzioni prese;  
che, infatti, resta rilevante il numero di persone che entra ed esce quotidianamente dall'Istituto e che, pur sottoposto positivamente al c.d. triage, potrebbe essere portatore in quel momento asintomatico di virus e per tale motivo ancora più pericoloso nella sua capacità infettante;  
che tutto quanto esposto, a parere di chi scrive, integra le condizioni del differimento da eseguirsi, opportunamente, nelle forme della detenzione domiciliare.

ritenuto che il domicilio appare idoneo;  
che sono in esecuzione reati fiscali e finanziari;  
che [REDACTED] fruisce di permessi premio;

ritenuta la propria competenza;  
visto l'art. 47 ter 1 ter ed 1 quater OP, così come introdotto dall'art. 4 della legge 27.05.98 n. 165;

**APPLICA**

in via provvisoria la detenzione domiciliare al nominato in oggetto;

**IMPONE**

**FERME RESTANDO LE DISPOSIZIONI GOVERNATIVE VIGENTI CHE, ALLO SCOPO DI CONTRASTARE E CONTENERE IL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 IMPONGONO ALLE PERSONE FISICHE, SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, DI EVITARE OGNI SPOSTAMENTO, SALVO CHE PER GLI SPOSTAMENTI MOTIVATI DA COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE O SITUAZIONI DI NECESSITA' OVVERO PER SPOSTAMENTI PER MOTIVI DI SALUTE**

a pena di revoca della misura e di denuncia per evasione le seguenti condizioni:

1. l'interessato permarrà in [REDACTED] e sarà sottoposto al controllo dell'Autorità territorialmente competente della vigilanza, per il tramite del quale potrà proporre eventuali istanze al Magistrato di Sorveglianza di BRESCIA;
2. dovrà tenere buona condotta e non potrà avere contatti di alcun tipo con pregiudicati o locali malfamati;
3. Prenderà e manterrà contatti con l'Ufficio Esecuzione penale Esterna di BRESCIA

**DISPONE**

la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza in sede per quanto di competenza e al Magistrato di Sorveglianza di BRESCIA per l'esecuzione.

Brescia, 03.04.2020

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA  
DOTT. ALESSANDRO ZANIBONI

Depositato in Cancelleria  
Il,  
IL FUNZIONARIO

Depositato in Cancelleria  
Brescia, il 04/04/2020  
IL FUNZ. NARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Rossana RUGGIERO

Si comunichi

- ALLA CASA RECLUSIONE DI BRESCIA VERZIANO PER LA NOTIFICA AL DETENUTO
- ALLA QUESTURA DI BRESCIA
- ALLA STAZIONE CARABINIERI DI [REDACTED] PER COMPETENZA
- ALL'UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI BRESCIA
- ALL'UFFICIO SORVEGLIANZA DI BRESCIA
- ALL'UFFICIO ESECUZIONE N. 164/2018 SIEP PROCURA GENERALE DI BRESCIA
- ALL'AVV. [REDACTED] NOTIFICA TELEMATICA

N. SIUS 2020 / 2722 - UDS BRESCIA  
N. SIEP 2018 / 164 - PGCAP BRESCIA

Decreto N. 1553/2020



## UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI BRESCIA

### IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Vista la istanza di:

1) applicazione provvisoria della detenzione domiciliare ex art. 47 ter comma 1 ter e 1 quater OP

presentata in nome e per conto di [REDACTED]

ESECUZIONE SIEP PROCURA GENERALE DI BRESCIA –  
CUMULO 04.04.2019 PROCURA GENERALE DI BRESCIA  
DETENUTO PRESSO LA CASA RECLUSIONE DI BRESCIA VERZIANO

Rilevato che le condizioni di salute generali del paziente così come descritte nella relazione sanitaria in atti sono già di per sé severe per le patologie croniche da cui è affetta anche rapportate all'età (cfr. relazione sanitari di Istituto);

che l'eventuale infezione di CODIV-19 comporterebbe un serio pericolo, anche quoad vitam, per lo stesso;

che è considerazione ovvia che la reclusione comporti l'impossibilità di osservare alcune delle norme preventive prescritte dal ministero della salute per la nota ed inevitabile promiscuità;

che, comunque, a differenza di un pensiero minoritario, la reclusione in carcere di per sé aumenta e non diminuisce il rischio di contagio, nonostante tutte le precauzioni prese;

che, infatti, resta rilevante il numero di persone che entra ed esce quotidianamente dall'Istituto e che, pur sottoposto positivamente al c.d. triage, potrebbe essere portatore in quel momento asintomatico di virus e per tale motivo ancora più pericoloso nella sua capacità infettante;

che tutto quanto esposto, a parere di chi scrive, integra le condizioni del differimento da eseguirsi, opportunamente, nelle forme della detenzione domiciliare.

ritenuto che il domicilio appare idoneo;

che sono in esecuzione reati fiscali e finanziari;

che [REDACTED] fruisce di permessi premio;

ritenuta la propria competenza;

visto l'art. 47 ter 1 ter ed 1 quater OP, così come introdotto dall'art. 4 della legge 27.05.98 n. 165;



**APPLICA**

in via provvisoria la detenzione domiciliare al nominato in oggetto;

**IMPONE**

**FERME RESTANDO LE DISPOSIZIONI GOVERNATIVE VIGENTI CHE, ALLO SCOPO DI CONTRASTARE E CONTENERE IL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 IMPONGONO ALLE PERSONE FISICHE, SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, DI EVITARE OGNI SPOSTAMENTO, SALVO CHE PER GLI SPOSTAMENTI MOTIVATI DA COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE O SITUAZIONI DI NECESSITA' OVVERO PER SPOSTAMENTI PER MOTIVI DI SALUTE**

a pena di revoca della misura e di denuncia per evasione le seguenti condizioni:

1. l'interessato permarrà in [REDACTED] e sarà sottoposto al controllo dell'Autorità territorialmente competente della vigilanza, per il tramite del quale potrà proporre eventuali istanze al Magistrato di Sorveglianza di BRESCIA;
2. dovrà tenere buona condotta e non potrà avere contatti di alcun tipo con pregiudicati o locali malfamati;
3. Prenderà e manterrà contatti con l'Ufficio Esecuzione penale Esterna di BRESCIA

**DISPONE**

la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza in sede per quanto di competenza e al Magistrato di Sorveglianza di BRESCIA per l'esecuzione.

Brescia, 03.04.2020

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA  
DOTT. ALESSANDRO ZANIBONI

Depositato in Cancelleria  
Il,  
IL FUNZIONARIO

Depositato in Cancelleria  
Brescia, il 04/04/2020  
IL FUNZ. NARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Rossana RUGGIERO

Si comunichi

- ALLA CASA RECLUSIONE DI BRESCIA VERZIANO PER LA NOTIFICA AL DETENUTO
- ALLA QUESTURA DI BRESCIA
- ALLA STAZIONE CARABINIERI DI [REDACTED] PER COMPETENZA
- ALL'UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI BRESCIA
- ALL'UFFICIO SORVEGLIANZA DI BRESCIA
- ALL'UFFICIO ESECUZIONE N. 164/2018 SIEP PROCURA GENERALE DI BRESCIA
- ALL'AVV. [REDACTED] NOTIFICA TELEMATICA



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI VENEZIA

SIUS

Ord.

ORDINANZA IN MATERIA DI DETENZIONE DOMICILIARE  
ex art. 123 Decreto Legge 17.3.2020 n 18

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Letta l'istanza presentata da [redacted] - nt. [redacted] il [redacted] detenuta presso la Casa di reclusione donne di Venezia - in esecuzione della pena di cui alla sentenza [redacted] volta alla concessione della detenzione domiciliare ex art. 123 DL 18/2020

visto il parere del P.M.;

visti gli atti trasmessi dalla Casa di reclusione donne di Venezia;

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Dato atto che:

-l'istanza è presentata nel periodo di vigenza della norma ex art. 123 DL 18/2020 ( dal 18.3.2020 al 30.6.2020);

-la pena residua in esecuzione non è superiore ai 18 mesi e deriva da condanne per reati non ostativi secondo quanto previsto dall'art. 123 cp 1 lett a) DL. citato: \_\_\_\_\_

- la detenuta non è stata dichiarata delinquente professionale, abituale o per tendenza;

-la detenuta dispone di un domicilio idoneo in [redacted]

- non è stata sottoposta a sorveglianza speciale e per quanto comunicato dalla Direzione della Casa di reclusione di Venezia non è stata destinataria di rapporti o sanzioni disciplinari;

- trattandosi di pena residua superiore a 6 mesi, la detenuta ha dato il proprio consenso all'applicazione del dispositivo di controllo elettronico che sarà disattivato quando la pena da spiare sarà inferiore a mesi 6, ex art.123 co. 4 D.L. cit..

Tanto premesso, si osserva che la nuova misura introdotta dal recente decreto legge 18/2020 può essere concessa, in assenza delle condizione ostative già menzionate, una volta accertata la disponibilità del domicilio, purché non siano ravvisati "gravi motivi ostativi" ex art.123 co 2 D.L. cit. Nel caso di specie, non risultano agli atti possibili motivi di rischio tenuto conto che la sottoposizione alla misura avverrà con lo strumento di controllo del cd. braccialetto elettronico e pertanto la persona sarà monitorata negli eventuali spostamenti;

tanto induce a ritenere che, nel caso di specie, non si configurino i "gravi motivi ostativi" alla concessione della misura .

P. Q. M.

Visto l'art. 123 D.L 18/2020

Dispone che nei confronti di [redacted] sopra generalizzata, la pena detentiva sia eseguita in esecuzione domiciliare ex art. 123 D.L. 18/2020, non appena sarà messo a disposizione il dispositivo di controllo elettronico, momento cui farà seguito l'ordine di esecuzione da parte della competente Procura.

La detenuta a mezzo scorta raggiungerà immediatamente all'atto della scarcerazione il domicilio in [redacted] ove verranno eseguiti gli adempimenti tecnici necessari per l'avvio del monitoraggio a distanza; la programmazione del controllo tramite il dispositivo elettronico terrà conto dell'autorizzazione ad uscire dal domicilio negli orari indicati al punto 4 delle prescrizioni.

Designa la competenza del Magistrato di sorveglianza di Venezia per l'esecuzione della misura.

Assegna la vigilanza al [redacted] che vigilerà sul rispetto delle seguenti

PRESCRIZIONI

- 1) Obbligo di prendere contatti telefonici entro 72 ore dalla scarcerazione con l' U.E.P.E. di Venezia al fine di garantire il controllo istituzionale previsto dall'art. 118 co. 8 lett. C, D.P.R. 230/2000, con facoltà di recarsi presso tale ufficio negli orari in cui è autorizzato ad uscire, relazionando con l'assistente sociale designato con la frequenza che l'U.E.P.E. stabilirà;

- 2) Obbligo di risiedere in [redacted] non potrà modificare il domicilio senza autorizzazione del Magistrato di sorveglianza;
- 3) Divieto di allontanarsi dal domicilio se non per urgenze di carattere sanitario;
- 4) Potrà uscire dalla propria abitazione nella fascia oraria tra le 10 e le 12 di ogni giorno unicamente per motivi di assoluta necessità (ivi compreso l'acquisto di generi alimentari) compatibilmente con il regime imposto dai provvedimenti in atto finalizzati ad evitare la diffusione del contagio da COVID 19, con libertà di movimento nel comune di domicilio;
- 5) Potrà inoltre uscire anche in altri orari per urgenze di tipo sanitario previo avviso alle forze dell'ordine;
- 6) Assicurerà l'effettiva esecuzione del controllo da parte delle forze dell'ordine mediante l'installazione di idoneo campanello, del quale ha l'onere di garantire l'efficienza, indicando altresì all'Autorità preposta al controllo il numero di utenza telefonica per garantire la propria reperibilità;
- 7) Non potrà associarsi e frequentare persone pregiudicate e/o tossicodipendenti;
- 8) Dovrà mantenere buona condotta e prestare assistenza nei confronti dei familiari conviventi;
- 9) Non potrà detenere armi o qualunque oggetto atto ad offendere;
- 10) Non potrà assumere sostanze stupefacenti o abusare di alcolici;
- 11) Dovrà conservare con diligenza questa carta precettiva e presentarla ad ogni richiesta dell'Autorità;
- 12) Se in possesso di passaporto o carta di identità valida per l'espatrio, li consegnerà all'Autorità cui è affidata la vigilanza.

L'UEPE attiverà tutti i collegamenti necessari sul territorio, anche con i servizi assistenziali territoriali al fine di fornire al condannato l'aiuto a superare le difficoltà connesse alla detenzione domiciliare.

Venezia, li

07 APR 2020

Il Magistrato di Sorveglianza  
[redacted]

Depositata in questa Cancelleria in  
data odierna.

Venezia, 07.4.2020



Il Funzionario  
[redacted]



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI VENEZIA

SIUS

Ord.

ORDINANZA IN MATERIA DI DETENZIONE DOMICILIARE  
ex art. 123 Decreto Legge 17.3.2020 n 18

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Letta l'istanza presentata da [redacted] - nt. [redacted] il [redacted] detenuta presso la Casa di reclusione donne di Venezia - in esecuzione della pena di cui alla sentenza [redacted] volta alla concessione della detenzione domiciliare ex art. 123 DL 18/2020 visto il parere del P.M.; visti gli atti trasmessi dalla Casa di reclusione donne di Venezia; ha emesso la seguente

ORDINANZA

Dato atto che:

- l'istanza è presentata nel periodo di vigenza della norma ex art. 123 DL 18/2020 ( dal 18.3.2020 al 30.6.2020);
- la pena residua in esecuzione non è superiore ai 18 mesi e deriva da condanne per reati non ostativi secondo quanto previsto dall'art. 123 cp 1 lett a) DL. citato: \_\_\_\_\_
- la detenuta non è stata dichiarata delinquente professionale, abituale o per tendenza;
- la detenuta dispone di un domicilio idoneo in [redacted]
- non è stata sottoposta a sorveglianza speciale e per quanto comunicato dalla Direzione della Casa di reclusione di Venezia non è stata destinataria di rapporti o sanzioni disciplinari;
- trattandosi di pena residua superiore a 6 mesi, la detenuta ha dato il proprio consenso all'applicazione del dispositivo di controllo elettronico che sarà disattivato quando la pena da spiare sarà inferiore a mesi 6, ex art.123 co. 4 D.L. cit..

Tanto premesso, si osserva che la nuova misura introdotta dal recente decreto legge 18/2020 può essere concessa, in assenza delle condizione ostative già menzionate, una volta accertata la disponibilità del domicilio, purché non siano ravvisati "gravi motivi ostativi" ex art.123 co 2 D.L. cit. Nel caso di specie, non risultano agli atti possibili motivi di rischio tenuto conto che la sottoposizione alla misura avverrà con lo strumento di controllo del cd. braccialetto elettronico e pertanto la persona sarà monitorata negli eventuali spostamenti; tanto induce a ritenere che, nel caso di specie, non si configurino i "gravi motivi ostativi" alla concessione della misura .

P. Q. M.

Visto l'art. 123 D.L 18/2020

Dispone che nei confronti di [redacted] sopra generalizzata, la pena detentiva sia eseguita in esecuzione domiciliare ex art. 123 D.L. 18/2020, non appena sarà messo a disposizione il dispositivo di controllo elettronico, momento cui farà seguito l'ordine di esecuzione da parte della competente Procura. La detenuta a mezzo scorta raggiungerà immediatamente all'atto della scarcerazione il domicilio in [redacted] ove verranno eseguiti gli adempimenti tecnici necessari per l'avvio del monitoraggio a distanza; la programmazione del controllo tramite il dispositivo elettronico terrà conto dell'autorizzazione ad uscire dal domicilio negli orari indicati al punto 4 delle prescrizioni. Designa la competenza del Magistrato di sorveglianza di Venezia per l'esecuzione della misura. Assegna la vigilanza al [redacted] che vigilerà sul rispetto delle seguenti

PRESCRIZIONI

- 1) Obbligo di prendere contatti telefonici entro 72 ore dalla scarcerazione con l' U.E.P.E. di Venezia al fine di garantire il controllo istituzionale previsto dall'art. 118 co. 8 lett. C, D.P.R. 230/2000, con facoltà di recarsi presso tale ufficio negli orari in cui è autorizzato ad uscire, relazionando con l'assistente sociale designato con la frequenza che l'U.E.P.E. stabilirà;

- 2) Obbligo di risiedere in [redacted] non potrà modificare il domicilio senza autorizzazione del Magistrato di sorveglianza;
- 3) Divieto di allontanarsi dal domicilio se non per urgenze di carattere sanitario;
- 4) Potrà uscire dalla propria abitazione nella fascia oraria tra le 10 e le 12 di ogni giorno unicamente per motivi di assoluta necessità (ivi compreso l'acquisto di generi alimentari) compatibilmente con il regime imposto dai provvedimenti in atto finalizzati ad evitare la diffusione del contagio da COVID 19, con libertà di movimento nel comune di domicilio;
- 5) Potrà inoltre uscire anche in altri orari per urgenze di tipo sanitario previo avviso alle forze dell'ordine;
- 6) Assicurerà l'effettiva esecuzione del controllo da parte delle forze dell'ordine mediante l'installazione di idoneo campanello, del quale ha l'onere di garantire l'efficienza, indicando altresì all'Autorità preposta al controllo il numero di utenza telefonica per garantire la propria reperibilità;
- 7) Non potrà associarsi e frequentare persone pregiudicate e/o tossicodipendenti;
- 8) Dovrà mantenere buona condotta e prestare assistenza nei confronti dei familiari conviventi;
- 9) Non potrà detenere armi o qualunque oggetto atto ad offendere;
- 10) Non potrà assumere sostanze stupefacenti o abusare di alcolici;
- 11) Dovrà conservare con diligenza questa carta precettiva e presentarla ad ogni richiesta dell'Autorità;
- 12) Se in possesso di passaporto o carta di identità valida per l'espatrio, li consegnerà all'Autorità cui è affidata la vigilanza.

L'UEPE attiverà tutti i collegamenti necessari sul territorio, anche con i servizi assistenziali territoriali al fine di fornire al condannato l'aiuto a superare le difficoltà connesse alla detenzione domiciliare.

Venezia, li

07 APR 2020

Il Magistrato di Sorveglianza  
[redacted]

Depositata in questa Cancelleria in  
data odierna.

Venezia, 07.4.2020



Il Funzionario  
[redacted]



**UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI VERONA**

N° 2020/1827 SIUS

M. 1274/2020 DECR.

**IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA**

Visti gli atti relativi a:

[redacted] nato a [redacted]

detenuto presso la Casa Circondariale di Verona

in esecuzione della pena di cui a cumulo della Procura della Repubblica di Trento del 13.05.2019 (SIEP 53/2018)

fine pena: 10.12.2027

Vista l'istanza di differimento-pena formulata dal Direttore della Casa Circondariale di Verona in data 17 marzo 2020, con la quale si segnala il detenuto, ai fini di cui all'articolo 147 cp "...per scongiurare eventuali criticità dovute all'emergenza in corso del coronavirus, che in caso di contagio potrebbe seriamente compromettere la salute del detenuto, già debilitato poiché affetto da importante patologia", .....

vista la relazione sanitaria allegata, da cui risulta che il detenuto "è affetto da diabete mellito insulino-dipendente e da insufficienza renale cronica. Una eventuale infezione dal COVID-19 porrebbe il paziente in una condizione di rischio elevato per la sopravvivenza;

rilevato che negli ultimi giorni a Verona i casi di contagio da COVID-19 sono esponenzialmente aumentati;

rilevato che le condizioni di promiscuità derivanti dalla detenzione amplificherebbero il rischio di contrarre l'infezione, con maggiore criticità per i pazienti con patologie a rischio", come attestato dal medico incaricato dell'Azienda ULSS 9 Scaligera in data 21/3/2020 ;

ritenuto, pertanto, in via prognostica, che sussistano i presupposti perché il Tribunale di Sorveglianza disponga il differimento della pena per un periodo;

ritenuto che l'applicazione della detenzione domiciliare in surroga non pare ostare alle esigenze di cura del condannato;

ritenuto, altresì, sussistente quel grave pregiudizio ex articolo 684, comma secondo, c.p., tale da comportare - medio tempore- l'intervento anticipatorio del Magistrato Sorveglianza;

Visti gli artt. 684 cpv c.p.p. e 147 c.p. e 47 ter comma 1 ter e comma 1 quater O.P.

CONCEDE

- 1 -

provvisoriamente ed in via di urgenza [redacted] il beneficio della detenzione domiciliare in surroga del differimento della pena **fino al 31 luglio 2020**, che avrà inizio dal giorno della scarcerazione; autorizza l'immediato trasferimento nel luogo di detenzione domiciliare senza scorta da parte della Polizia Penitenziaria, seguendo la via più breve e senza digressioni, comunicando l'arrivo ai Carabinieri di [redacted].  
**Attribuisce la vigilanza ai Carabinieri di [redacted] che il condannato dovrà avvisare non appena giunto al domicilio e che cureranno di comunicarlo a questo Ufficio.**

Designa per l'esecuzione della misura alternativa l'Ufficio di Sorveglianza di Verona.

**Impone al condannato le seguenti prescrizioni:**

1. Prenderà contatti telefonici entro 72 ore dall'inizio della detenzione domiciliare con l'UDEPE di Trento (tel. 0461 230261).
2. Manterrà contatti col detto Ufficio, in particolare con l'assistente sociale incaricato con la frequenza e le modalità che l'U.D.E.P.E. stabilirà, al fine di garantire gli interventi di cui all'art. 118, comma 8, lett. C) del D.P.R. n. 230/2000.
3. Potrà recarsi all'U.D.E.P.E. di Trento, su convocazione e previo, in ogni caso, avviso alla Autorità incaricata della vigilanza.
4. Manterrà l'abitazione prescelta per la detenzione domiciliare in [redacted] l'abitazione potrà essere cambiata solo con l'autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza.
5. Non potrà uscire dalla propria abitazione se non per comprovati motivi sanitari nell'ambito della provincia di domicilio, dandone avviso all'Autorità incaricata della vigilanza.
6. Assicurerà l'effettiva esecuzione del controllo da parte delle Forze dell'Ordine mediante l'installazione di idoneo campanello, del quale ha l'onere di garantire l'efficienza, indicando altresì all'Autorità preposta al controllo il numero di utenza telefonica, cui dovrà rimanere reperibile anche di notte per il caso non rispondesse al campanello.
7. Non riceverà in casa, non frequenterà né comunicherà con nessun mezzo con persone estranee al nucleo familiare, salvo esigenze sanitarie, di difesa legale o di ufficio o di pubblico servizio; il divieto non opera per i familiari non conviventi.
8. Non abuserà di alcolici e non consumerà sostanze stupefacenti.
9. Non deterrà armi.
10. Non si assocerà, né frequenterà persone pregiudicate e/o tossicodipendenti, né si intratterrà nei luoghi dagli stessi abitualmente frequentati.
11. Se in possesso di passaporto lo consegnerà all'Autorità cui è affidata la vigilanza; se in possesso di carta d'identità valida per l'espatrio si presenterà al Comune per l'apposizione della dicitura "non valida per l'espatrio".

**AVVERTE IL CONDANNATO**

- che la L. 26 novembre 2010 n. 199 ha previsto un sensibile aumento delle pene per chi, essendo in stato di detenzione domiciliare nella propria abitazione o in altro luogo, se ne allontani indebitamente;
- che è tenuto a gestire i propri impegni nell'ambito delle prescrizioni stabilite e che eventuali deroghe e modifiche dovranno essere richieste esclusivamente in casi eccezionali e per gravi ragioni, su istanza da presentare, corredata dalla necessaria documentazione, al Magistrato di Sorveglianza almeno dieci giorni prima, riferendo su eventuali controindicazioni all'accoglimento dell'istanza e sull'andamento della misura previo gli eventuali accertamenti necessari, anche tramite subdelega ad altre autorità;

sta per le notifiche e comunicazioni prescritte.





## UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SPOLETO

N. SIUS 2020/1670

DDP 724/2020

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Letta l'istanza, pervenuta in data 14.3.2020, da [REDACTED], nato a [REDACTED], attualmente detenuto presso la ICA di Orvieto, in esecuzione della pena di a. 1 m 11 gg 11 recl., di cui alla sentenza GIP Tribunale di Asti in data 17.4.2018 irrev. il 4.5.2018; decorrenza pena 4.3.2019 fine pena 14.12.2020; volta ad ottenere, la detenzione domiciliare presso l'abitazione familiare in [REDACTED] vista la documentazione in atti;

### OSSERVA

[REDACTED] risulta in espiazione di pena per il reato di associazione a delinquere a carattere trans-nazionale, finalizzata a realizzare a scopo di lucro più delitti in ambito tributario previsti dal D.Lvo n.74/00, nonché finalizzata alla commissione continuata di frode in commercio, immettendo in consumo in ambito nazionale e comunitario ingenti quantitativi di bottiglie di vini fraudolentemente etichettati con menzioni D.O.C. e/o I.G.P. egli si è costituito spontaneamente in carcere presso l'I.C.A. di Orvieto in data 4.3.2019. In questa sede il detenuto chiede l'applicazione, della misura dell'esecuzione presso il domicilio ex D.L. 17.3.2020 n. 18 ad [REDACTED]. Già in precedenza sono state rigettate analoghe istanze di misura alternativa. Nella relazione comportamentale dell'ICA di Orvieto, in data 11.3.2020, si dà atto che il [REDACTED] ha precedenti penali per delitti della stessa indole, che ha espiaato anche precedenti periodi detentivi in carcere ed in misura alternativa, che mantiene legami con il nucleo familiare residente a [REDACTED], con cui effettua regolari colloqui visivi, che la società [REDACTED] società di cui in sentenza il [REDACTED] è stato ritenuto amministratore di fatto, risulta amministrata dalla moglie e le quote sociali appartengono al fratello, alla suocera ed ad una delle figlie. Che sin dal suo ingresso in carcere ad Orvieto ha mantenuto regolare condotta, che presta attività lavorativa presso la locale falegnameria e partecipa al progetto [REDACTED] finalizzato ad affrontare il tema della genitorialità. Nella nota dei Carabinieri di [REDACTED] già acquisita per precedenti istruttorie si descrivono i precedenti penali riportati negli anni, l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e non, l'idoneità del domicilio ai fini dell'esecuzione della misura. Reputa questo Magistrato che, alla luce dell'ulteriore periodo di osservazione penitenziaria, della personalità del condannato quale evidenziata dallo stesso Gruppo di Osservazione e Trattamento dell'ICA di Orvieto nella relazione comportamentale in data 11.3.2020, dell'entità modesta della pena residua da dover espiaare (pari a circa nove mesi) possa pervenirsi alla concessione della misura ex L.199/10, anziché quella della detenzione domiciliare ex art 47 ter o.p., che richiede come presupposto quello della revisione critica del passato che non si reputa



compiutamente raggiunto come già motivato nei precedenti provvedimenti di rigetto di misure alternative, né tantomeno si reputa misura favorevole quella della detenzione domiciliare introdotta con Dl 17.3.2020 n.18, misura all'apparenza più favorevole ma di fatto di difficile immediata esecuzione. Infatti l'entità della pena residua è superiore a sei mesi di reclusione e la misura emergenziale introdotta con il decreto di urgenza prevede il controllo del detenuto domiciliare mediante l'utilizzo di sistemi elettronici. A causa delle difficoltà nel reperire i mezzi elettronici di controllo od altri strumenti tecnici che dovrebbero essere resi disponibili per i singoli Istituti Penitenziari, di fatto tale misura non potrebbe trovare una sua immediata esecuzione con il rischio di vanificarne le finalità. Tenuto conto della finalità che hanno ispirato la recente normativa di urgenza ovvero quella di ridurre l'affollamento carcerario, ricorrendone i presupposti di legge è possibile in questa sede concedere la misura dell'esecuzione presso il domicilio ex L.199/10. A favore del [REDACTED] va in primo luogo valutato il fatto che è trascorso un ulteriore periodo di osservazione penitenziaria rispetto alla data di precedenti rigetti di altre misure alternative, durante il quale il condannato ha dato prova di sapersi adeguare alle regole di vita e seguire le attività trattamentali. Tali elementi consentono, allo stato attuale, in considerazione dell'ulteriore periodo di osservazione trascorso, della sua corretta condotta detentiva tenuta, la formulazione di un giudizio prognostico favorevole laddove il condannato prosegua il proprio percorso trattamentale attraverso la misura indicata, certamente contenitiva della pericolosità sociale mostrata dall'istante con la commissione dei reati in espiazione, per via dei controlli ai quali lo stesso deve sottoporsi, ma insieme idonea a favorire il progressivo reinserimento nella società che, ove non ammesso alla misura, sarebbe comunque prossima e che lo vedrebbe reinserirsi nel contesto di appartenenza in condizioni più svantaggiate.

Deve, infine, ritenersi scongiurato, tenuto conto dell'effetto preventivo degli inasprimenti di pena conseguenti ad eventuali evasioni, il pericolo di allontanamento dal domicilio.

Alla luce dell'istruttoria compiuta, sottolineato che il [REDACTED] non incorre in alcuna delle esclusioni indicate dall'art.1 L.199/2010 alle lettere a) b) o c), il Magistrato di sorveglianza ritiene concedibile allo stesso, per la residua pena espiana, la misura della esecuzione presso il domicilio oggi prospettato. Per le ragioni su esposte, ma anche per consentire la reimmissione nel contesto esterno monitorata dall'Uepe e mediata dall'esecuzione penale, può dunque disporsi che la residua pena sia espia dal condannato presso l'indicato domicilio ritenuto che la pericolosità sociale ancora emergente in capo all'interessato sia adeguatamente fronteggiabile mediante una misura contenitiva quale quella domiciliare.

Visto l'art. 1 L. 199/2010 e 69 bis ord. pen.

P.Q.M.

DISPONE

nei confronti del condannato [REDACTED] sopra generalizzato, che la pena detentiva

residua di cui al titolo in rubrica indicato sia eseguita presso l'abitazione familiare a [redacted] ove il condannato dovrà trattenersi costantemente, salvo diversa autorizzazione da parte del Magistrato di Sorveglianza di Cuneo territorialmente competente e sempre tenuto conto delle recenti misure sanitarie urgenti per la prevenzione del rischio di diffusione del Covid -19;

- che, appena scarcerato il [redacted] raggiunga il luogo di domicilio ed esecuzione della misura nel più breve tempo possibile e ,comunque, entro otto ore dalla sua scarcerazione;
- che, all'arrivo a [redacted] prenda immediati contatti telefonici , ovvero senza recarsi fisicamente, con i Carabinieri di [redacted] territorialmente competenti per i controlli, per dare contezza di sé;
- che durante il percorso di viaggio per recarsi a [redacted] ed una volta raggiunto il domicilio, si attenga scrupolosamente a tutte quelle misure urgenti di contenimento dell'emergenza epidemiologica da contagio da Covid -19 , stabilite dalle Autorità Sanitarie Governative e Regionali atte ad impedire il contagio e la diffusione del coronavirus ;
- che si impegni a mantenere efficiente ed idoneo il sistema acustico del campanello e del citofono di casa per rispondere ai controlli di P.G. fornendo ai Carabinieri anche i numeri di utenza cellulare su cui rendersi raggiungibile ;

IMPONE

al detenuto domiciliare [redacted]

- il divieto di allontanarsi dall'abitazione senza l'autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza di Cuneo divenuto competente;
- il divieto di frequentare persone pregiudicate, fatta eccezione per i propri familiari o di cambiare l'abitazione prescelta senza l'autorizzazione del Magistrato di sorveglianza di Cuneo divenuto competente;

INDICA

quale Ufficio di Sorveglianza, nella cui giurisdizione dovrà essere eseguita la misura in oggetto, quello di Cuneo .

Comunicazioni come per legge.

Spoletto, 27 MAR. 2020

Funzionaria Giudiziaria  
Dr. Lorella Palazzari

Il Magistrato di Sorveglianza

Nicla Flavia Restivo

Depositato in cancelleria 27 MAR. 2020

Funzionaria Giudiziaria  
Dr. Lorella Palazzari



## UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SIENA

### IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Vista l'istanza di applicazione provvisoria di affidamento in prova in casi particolari (art. 94, comma II, D.P.R. 309/1990), presentata per:

██████████ nato a ██████████ attualmente detenuto presso la Casa di Reclusione di San Gimignano, in esecuzione della pena di cui al **provvedimento di cumulo del 17-06-2019 della Procura Generale di BARI (N. SIEP 2019 / 472)** – con fine pena: 04-09-2024 (- 45 giorni di liberazione anticipata, concessi con separata ordinanza)

### OSSERVA

La pena residua in esecuzione è inferiore alla soglia dei 6 anni, ma superiore ai 4 (seppure di poco), può tuttavia essere attribuita ai reati cosiddetti "comuni" di ricettazione e omicidio colposo, pari complessivamente ad anni 4 e mesi 8. L'istanza è pertanto nei termini di ammissibilità.

E' allegato il programma del Ser.D. di ██████████ reso in data 20-03-2020, con diagnosi di alcoldipendenza e formula di idoneità per trattamento terapeutico ambulatoriale, che era anche già in corso prima dell'arresto con somministrazione di farmaco antagonista. All'istanza è allegato anche attestato di disponibilità di lavoro presso cooperativa sociale, ove il detenuto è iscritto come socio sin dall'8 ottobre 2018 con qualifica di operaio e mansioni di addetto alle pulizie.

Dal certificato del casellario e dalle sentenze prodotte e allegate all'istanza si evince che la commissione dei reati è abbastanza risalente (trattasi di vicende commesse dal 2005 al 2009); il condannato si è costituito al passaggio in giudicato dell'ultima sentenza ed in carcere si comporta correttamente, aprendosi al dialogo con gli operatori (si veda anche la relazione della Casa di Reclusione di San Gimignano del 23-03-2020, in atti). Ha già eseguito in regime di detenzione domiciliare (art. 47 ter, comma 1 bis, O.P.) una porzione di pena, ora assorbita nel cumulo, da aprile ad agosto 2016 e non constano rilievi.

Si conferma, anche da parte dei Carabinieri di zona, la presenza di idoneo domicilio in alloggio in affitto, condiviso con la moglie, di cui è stata fornita anche copia del relativo contratto di locazione.

Sussistono quindi gli elementi per ritenere fondata la sussistenza dei presupposti per la definitiva concessione della misura richiesta da parte del Tribunale di Sorveglianza.

Si ravvisa urgenza nel provvedere nel particolare momento di emergenza sanitaria nazionale per accedere ad un'esecuzione penale umana e comunque conforme ai parametri normativi, in presenza di tutti i presupposti di legge. L'ammissione provvisoria all'affidamento in prova in casi particolari consentirà di riprendere il programma terapeutico e di svolgere un più efficace percorso di risocializzazione, in presenza di riferimenti abitativi, affettivi e di lavoro e con adeguati sostegni terapeutici. La misura può quindi essere concessa in via provvisoria e di urgenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 94, comma II, D.P.R. 309/1990,

**APPLICA PROVVISORIAMENTE**

a [redacted] l'affidamento in prova in casi particolari (art. 94 D.P.R. 309/1990) per tutta la durata della pena residua, così come determinata dalla competente Procura (e cioè attualmente fino al 04-09-2024) con conseguente scarcerazione dell'affidato, se non detenuto per altra causa con dimissione del predetto dall'istituto di pena in cui si trova - dopo aver verificato la disponibilità di collegamenti e attendendo tale esito prima di scarcerare l'interessato - per recarsi senza scorta e tempestivamente al domicilio in: [redacted] e FISSA le seguenti **PRESCRIZIONI**:

1. L'affidato domicilierà stabilmente in: [redacted] e non modificherà detto domicilio senza preventiva autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza di SIENA (competente per la fase provvisoria);
2. Stabilirà un rapporto continuativo con l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di BARI attraverso contatti periodici, la cui frequenza sarà indicata dall'Ufficio stesso;
3. l'affidato non potrà lasciare il territorio del comune di [redacted] senza preventiva autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza di SIENA (salvo quanto sub 7);
4. Non uscirà dalla propria abitazione dopo le ore 20.00 e prima delle ore 8.00 del mattino successivo, è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni imposte per l'emergenza COVID-19 con DPCM 22 marzo 2020 (ed eventuali successivi) di cui l'istituto renderà edotto l'interessato, oltre al rispetto delle disposizioni eventualmente imposte sempre per la medesima ragione nella Regione Puglia. Il condannato dovrà assicurare l'effettiva sollecita esecuzione del controllo da parte delle Forze dell'Ordine mediante: l'installazione di idoneo campanello, del quale ha l'onere di garantire l'efficienza, o mediante l'installazione di apparecchiature elettroniche, o provvedendo alla indicazione all'Autorità preposta al controllo dei numeri di utenza telefonica fissa o mobile per garantire la ricezione delle richieste di apertura della porta di casa in caso di mancato funzionamento del campanello;
5. Seguirà il programma terapeutico concordato con il Ser.D. [redacted] e di rispettare le indicazioni date dai Responsabili e si asterrà dall'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti;
6. Non potrà associarsi e frequentare persone pregiudicate e/o tossicodipendenti;
7. Svolgerà (appena sarà possibile) attività di lavoro presso la Cooperativa Sociale [redacted] con sede in [redacted] potendosi spostare per esclusive ragioni di lavoro nell'ambito della provincia di [redacted] (AUTORIZZA);
8. Adempirà puntualmente agli obblighi di assistenza familiare e si adopererà, per quanto possibile, in favore delle vittime del reato; qualora queste non siano identificabili o in caso di impossibilità o gravi difficoltà di altro genere nella riparazione del danno presterà attività gratuita in favore della collettività almeno una volta alla settimana (tale attività sarà individuata nel più breve tempo possibile con la collaborazione dell'U.E.P.E. e comunicata al Magistrato di Sorveglianza).

**AVVERTE L'AFFIDATO**

- che in caso di violazione di legge o delle prescrizioni suddette, sempre modificabili dal Magistrato su proposta dell'U.E.P.E., la prova sarà sospesa e poi revocata;
- che è tenuto a gestire i propri impegni nell'ambito delle prescrizioni stabilite, e che eventuali deroghe o modifiche diverse da quelle di cui ai punti precedenti dovranno essere richieste esclusivamente in casi eccezionali e per gravi ragioni su istanza da presentare, corredata dalla necessaria documentazione, almeno 20 giorni prima tramite l'U.E.P.E. competente, che a sua volta farà pervenire l'istanza al Magistrato di Sorveglianza almeno 10 giorni prima, esprimendo parere e riferendo sull'andamento della misura.



dall'istituto di pena in cui si trova - dopo aver verificato la disponibilità di collegamenti o l'accompagnamento da parte di familiari e attendendo tale esito prima di scarcerare l'interessato - per raggiungere il luogo sotto indicato di detenzione domiciliare. L'interessato si recherà immediatamente in tale luogo, senza scorta della Forza Pubblica, seguendo la via più breve e senza soste intermedie, **all'arrivo si presenterà IMMEDIATAMENTE davanti alla locale Autorità di Polizia;**

FISSA le seguenti **PRESCRIZIONI**:

1. L'interessato si tratterà in modo continuativo nel luogo della detenzione domiciliare e cioè in: [REDACTED] salvo quanto segue:
  - Potrà sempre recarsi presso ambulatori, servizi sanitari, ospedalieri per proprie esigenze di salute, **previo avviso all'Autorità di Polizia** preposta alla vigilanza e, anche successiva, tempestiva comunicazione **all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di SALERNO**. In caso di ricovero, il luogo di detenzione diventerà il luogo di ricovero stesso; l'interessato in tal caso dovrà darne tempestivo avviso all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna e agli organi di Polizia;
2. L'interessato stabilirà un rapporto continuativo con **l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di SALERNO**, ove potrà recarsi, su convocazione del medesimo per il tempo strettamente necessario (si autorizza);
3. Avrà il divieto di associarsi e frequentare persone pregiudicate e/o tossicodipendenti;
4. Non potrà ricevere in casa, frequentare e comunicare con persone estranee al nucleo familiare convivente, salvo esigenze sanitarie o di ufficio o di pubblico servizio o di difesa legale;
5. Non cambierà l'abitazione prescelta per la detenzione domiciliare, senza l'autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza di SIENA (competente per la fase provvisoria);
6. Non potrà detenere armi o qualunque oggetto atto ad offendere o sostanze stupefacenti;
7. Manterrà buona condotta;
8. Permetterà l'accesso all'Autorità cui è affidata la vigilanza ogni volta che questa lo richiederà. Il condannato dovrà assicurare l'effettiva e sollecita esecuzione del controllo mediante l'installazione di idoneo campanello, del quale ha l'onere di garantire l'efficienza, o mediante l'installazione di apparecchiature elettroniche o provvedendo alla indicazione all'autorità di P.S. dei numeri di utenza telefonica fissa o mobile per garantire la ricezione delle richieste di apertura della porta di casa in caso di mancato funzionamento del campanello;
9. Conserverà con diligenza questa carta precettiva e presentarla ad ogni richiesta dell'Autorità;
10. Se in possesso di passaporto o carta di identità valida per l'espatrio dovrà consegnarla all'Autorità cui è affidata la vigilanza.

Avverte il condannato che è tenuto a gestire i propri impegni nell'ambito delle prescrizioni stabilite, e che eventuali deroghe o modifiche dovranno essere richieste in casi eccezionali e per gravi ragioni (quali indifferibili esigenze di lavoro o di salute, gravi ragioni di famiglia, motivi di giustizia), su istanza da presentare, corredata dalla necessaria documentazione, almeno un mese prima tramite l'autorità addetta alla vigilanza, che a sua volta farà pervenire l'istanza al Magistrato di Sorveglianza almeno dieci giorni prima, riferendo su eventuali controindicazioni all'accoglimento dell'istanza e sull'andamento della misura, previ gli eventuali accertamenti necessari, anche tramite subdelega ad altre autorità.

*Dispone la trasmissione dell'istanza, nonché degli allegati e di copia di questo al Tribunale di Sorveglianza di Firenze per il provvedimento da adottare sull'istanza in oggetto.*


***Il presente provvedimento conserva effetto fino alla decisione che sarà adottata dal detto Tribunale.***

Siena, 06/04/2020

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA  
Maria Letizia Venturini

Depositato in Cancelleria

II

6 APR 2020  






## UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SIENA

### IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Vista l'istanza di applicazione provvisoria di affidamento in prova in casi particolari (art. 94, comma II, D.P.R. 309/1990), presentata per:

██████████ nato a ██████████ attualmente detenuto presso la Casa di Reclusione di San Gimignano, in esecuzione della pena di cui al **provvedimento di cumulo del 17-06-2019 della Procura Generale di BARI (N. SIEP 2019 / 472)** – con fine pena: 04-09-2024 (- 45 giorni di liberazione anticipata, concessi con separata ordinanza)

### OSSERVA

La pena residua in esecuzione è inferiore alla soglia dei 6 anni, ma superiore ai 4 (seppure di poco), può tuttavia essere attribuita ai reati cosiddetti "comuni" di ricettazione e omicidio colposo, pari complessivamente ad anni 4 e mesi 8. L'istanza è pertanto nei termini di ammissibilità.

E' allegato il programma del Ser.D. di ██████████ reso in data 20-03-2020, con diagnosi di alcoldipendenza e formula di idoneità per trattamento terapeutico ambulatoriale, che era anche già in corso prima dell'arresto con somministrazione di farmaco antagonista. All'istanza è allegato anche attestato di disponibilità di lavoro presso cooperativa sociale, ove il detenuto è iscritto come socio sin dall'8 ottobre 2018 con qualifica di operaio e mansioni di addetto alle pulizie.

Dal certificato del casellario e dalle sentenze prodotte e allegate all'istanza si evince che la commissione dei reati è abbastanza risalente (trattasi di vicende commesse dal 2005 al 2009); il condannato si è costituito al passaggio in giudicato dell'ultima sentenza ed in carcere si comporta correttamente, aprendosi al dialogo con gli operatori (si veda anche la relazione della Casa di Reclusione di San Gimignano del 23-03-2020, in atti). Ha già eseguito in regime di detenzione domiciliare (art. 47 ter, comma 1 bis, O.P.) una porzione di pena, ora assorbita nel cumulo, da aprile ad agosto 2016 e non constano rilievi.

Si conferma, anche da parte dei Carabinieri di zona, la presenza di idoneo domicilio in alloggio in affitto, condiviso con la moglie, di cui è stata fornita anche copia del relativo contratto di locazione.

Sussistono quindi gli elementi per ritenere fondata la sussistenza dei presupposti per la definitiva concessione della misura richiesta da parte del Tribunale di Sorveglianza.

Si ravvisa urgenza nel provvedere nel particolare momento di emergenza sanitaria nazionale per accedere ad un'esecuzione penale umana e comunque conforme ai parametri normativi, in presenza di tutti i presupposti di legge. L'ammissione provvisoria all'affidamento in prova in casi particolari consentirà di riprendere il programma terapeutico e di svolgere un più efficace percorso di risocializzazione, in presenza di riferimenti abitativi, affettivi e di lavoro e con adeguati sostegni terapeutici. La misura può quindi essere concessa in via provvisoria e di urgenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 94, comma II, D.P.R. 309/1990,

**APPLICA PROVVISORIAMENTE**

a [REDACTED] l'affidamento in prova in casi particolari (art. 94 D.P.R. 309/1990) per tutta la durata della pena residua, così come determinata dalla competente Procura (e cioè attualmente fino al 04-09-2024) con conseguente scarcerazione dell'affidato, se non detenuto per altra causa con dimissione del predetto dall'istituto di pena in cui si trova - dopo aver verificato la disponibilità di collegamenti e attendendo tale esito prima di scarcerare l'interessato - per recarsi senza scorta e tempestivamente al domicilio in: [REDACTED] e FISSA le seguenti **PRESCRIZIONI**:

1. L'affidato domicilierà stabilmente in: [REDACTED] e non modificherà detto domicilio senza preventiva autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza di SIENA (competente per la fase provvisoria);
2. Stabilirà un rapporto continuativo con l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di BARI attraverso contatti periodici, la cui frequenza sarà indicata dall'Ufficio stesso;
3. l'affidato non potrà lasciare il territorio del comune di [REDACTED] senza preventiva autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza di SIENA (salvo quanto sub 7);
4. Non uscirà dalla propria abitazione dopo le ore 20.00 e prima delle ore 8.00 del mattino successivo, è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni imposte per l'emergenza COVID-19 con DPCM 22 marzo 2020 (ed eventuali successivi) di cui l'istituto renderà edotto l'interessato, oltre al rispetto delle disposizioni eventualmente imposte sempre per la medesima ragione nella Regione Puglia. Il condannato dovrà assicurare l'effettiva sollecita esecuzione del controllo da parte delle Forze dell'Ordine mediante: l'installazione di idoneo campanello, del quale ha l'onere di garantire l'efficienza, o mediante l'installazione di apparecchiature elettroniche, o provvedendo alla indicazione all'Autorità preposta al controllo dei numeri di utenza telefonica fissa o mobile per garantire la ricezione delle richieste di apertura della porta di casa in caso di mancato funzionamento del campanello;
5. Seguirà il programma terapeutico concordato con il Ser.D. [REDACTED] e di rispettare le indicazioni date dai Responsabili e si asterrà dall'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti;
6. Non potrà associarsi e frequentare persone pregiudicate e/o tossicodipendenti;
7. Svolgerà (appena sarà possibile) attività di lavoro presso la Cooperativa Sociale [REDACTED] con sede in [REDACTED] potendosi spostare per esclusive ragioni di lavoro nell'ambito della provincia di [REDACTED] (AUTORIZZA);
8. Adempirà puntualmente agli obblighi di assistenza familiare e si adopererà, per quanto possibile, in favore delle vittime del reato; qualora queste non siano identificabili o in caso di impossibilità o gravi difficoltà di altro genere nella riparazione del danno presterà attività gratuita in favore della collettività almeno una volta alla settimana (tale attività sarà individuata nel più breve tempo possibile con la collaborazione dell'U.E.P.E. e comunicata al Magistrato di Sorveglianza).

**AVVERTE L'AFFIDATO**

- che in caso di violazione di legge o delle prescrizioni suddette, sempre modificabili dal Magistrato su proposta dell'U.E.P.E., la prova sarà sospesa e poi revocata;
- che è tenuto a gestire i propri impegni nell'ambito delle prescrizioni stabilite, e che eventuali deroghe o modifiche diverse da quelle di cui ai punti precedenti dovranno essere richieste esclusivamente in casi eccezionali e per gravi ragioni su istanza da presentare, corredata dalla necessaria documentazione, almeno 20 giorni prima tramite l'U.E.P.E. competente, che a sua volta farà pervenire l'istanza al Magistrato di Sorveglianza almeno 10 giorni prima, esprimendo parere e riferendo sull'andamento della misura.



N. SIUS 2020 / 847 - UDS SIENA  
N. SIEP 2016 / 77 - PM NOCERA INFERIORE

DECRETO N. 181/2020



## UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SIENA

### IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Vista l'istanza di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare in luogo del differimento pena (art. 47 TER, comma 1 ter e quater O.P.), presentata da:

[REDACTED] detenuto presso la Casa Reclusione di SAN GIMIGNANO, attualmente aggregato presso la Casa Circondariale di SALERNO - con fine pena al 29-04-2022

condannato con Sentenza emessa in data 20-12-2012 dalla Corte d'Appello di SALERNO, in parziale riforma della sentenza emessa in data 21-11-2008 dal Tribunale di NOCERA INFERIORE, definitiva il 07.05.2014, alla pena di 10 ANNI e 8 MESI di reclusione, assorbita nel **provvedimento di cumulo del 06-07-2018 e successive modifiche della Procura della Repubblica presso il Tribunale di NOCERA INFERIORE (N. SIEP 77 / 2016)**

### OSSERVA

L'interessato è detenuto dal 7/6/2014, in espiatione della pena di cui alla sentenza sopra indicata, assorbita in provvedimento di cumulo, che assorbe altre due condanne per abusi edilizi. La condanna alla pena di 10 anni e 8 mesi di reclusione è stata irrogata per plurime estorsioni e atti di illecita concorrenza in concorso, aggravati dal metodo o contiguità mafiosa (art. 629, 513 bis c.p. e art. 7 legge 203/1991), commessi dal 1997 al 2001 nella provincia di Salerno, ma con ordinanza emessa in data 30-10-2018 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha accertato l'inesigibilità della collaborazione ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 4 bis, comma 1 bis, O.P.. La pena da espiare è inferiore ai quattro anni e l'istanza è ammissibile ai sensi dell'art. 47 ter, comma 1 lett. c) e comma 1 quater O.P.. Constano due precedenti penali per calunnia del 2001 e per droga del 2010 con pena condizionalmente sospesa. Non risultano pendenze.

Il detenuto è affetto da varie patologie e in carcere è sostenuto da tempo da un assistente alla persona che lo coadiuva. Ha 55 anni. All'istanza è allegata certificazione per diabete mellito di tipo 2, complicato da polineuropatia e vasculopatia con scompensi e dislipidemia. Date le patologie certificate, considerata l'età e le indicazioni scientifiche fornite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'Istituto Superiore di Sanità (cfr. report aggiornato al 17-3-2020 sulle caratteristiche dei pazienti a rischio per COVID-19), considerata l'attuale situazione di grave emergenza pandemica virale, si ritiene urgente e indifferibile la concessione di detenzione domiciliare per motivi di salute (art. 47 TER, co. 1, lett. c) O.P.), così riqualificando al richiesta, considerando le implicazioni derivanti dal protrarsi della detenzione in ambiente carcerario, necessariamente promiscuo ed in condizioni di igiene meno garantite, in presenza di un quadro clinico di particolare gravità per le potenziali complicanze e comunque necessitante di frequenti contatti con presidi sanitari. Si ritiene pertanto di poter ammettere l'interessato in via provvisoria e d'urgenza alla detenzione domiciliare all'indirizzo familiare in [REDACTED] già verificato in atti, anche per la concessione di permessi di necessità.

### P.Q.M.

Visto l'art. 47 ter, comma 1 quater e comma 1 lett. c) O.P.,

### DISPONE

nei confronti di [REDACTED] l'applicazione provvisoria della **DETENZIONE DOMICILIARE (art. 47 ter, comma 1 quater e comma 1 lett. c) O.P.)** con dimissione del predetto

dall'istituto di pena in cui si trova - dopo aver verificato la disponibilità di collegamenti o l'accompagnamento da parte di familiari e attendendo tale esito prima di scarcerare l'interessato - per raggiungere il luogo sotto indicato di detenzione domiciliare. L'interessato si recherà immediatamente in tale luogo, senza scorta della Forza Pubblica, seguendo la via più breve e senza soste intermedie, **all'arrivo si presenterà IMMEDIATAMENTE davanti alla locale Autorità di Polizia;**

FISSA le seguenti **PRESCRIZIONI**:

1. L'interessato si tratterà in modo continuativo nel luogo della detenzione domiciliare e cioè in: [REDACTED] salvo quanto segue:
  - Potrà sempre recarsi presso ambulatori, servizi sanitari, ospedalieri per proprie esigenze di salute, **previo avviso all'Autorità di Polizia** preposta alla vigilanza e, anche successiva, tempestiva comunicazione **all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di SALERNO**. In caso di ricovero, il luogo di detenzione diventerà il luogo di ricovero stesso; l'interessato in tal caso dovrà darne tempestivo avviso all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna e agli organi di Polizia;
2. L'interessato stabilirà un rapporto continuativo con l'**Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di SALERNO**, ove potrà recarsi, su convocazione del medesimo per il tempo strettamente necessario (si autorizza);
3. Avrà il divieto di associarsi e frequentare persone pregiudicate e/o tossicodipendenti;
4. Non potrà ricevere in casa, frequentare e comunicare con persone estranee al nucleo familiare convivente, salvo esigenze sanitarie o di ufficio o di pubblico servizio o di difesa legale;
5. Non cambierà l'abitazione prescelta per la detenzione domiciliare, senza l'autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza di SIENA (competente per la fase provvisoria);
6. Non potrà detenere armi o qualunque oggetto atto ad offendere o sostanze stupefacenti;
7. Manterrà buona condotta;
8. Permetterà l'accesso all'Autorità cui è affidata la vigilanza ogni volta che questa lo richiederà. Il condannato dovrà assicurare l'effettiva e sollecita esecuzione del controllo mediante l'installazione di idoneo campanello, del quale ha l'onere di garantire l'efficienza, o mediante l'installazione di apparecchiature elettroniche o provvedendo alla indicazione all'autorità di P.S. dei numeri di utenza telefonica fissa o mobile per garantire la ricezione delle richieste di apertura della porta di casa in caso di mancato funzionamento del campanello;
9. Conserverà con diligenza questa carta precettiva e presentarla ad ogni richiesta dell'Autorità;
10. Se in possesso di passaporto o carta di identità valida per l'espatrio dovrà consegnarla all'Autorità cui è affidata la vigilanza.

Avverte il condannato che è tenuto a gestire i propri impegni nell'ambito delle prescrizioni stabilite, e che eventuali deroghe o modifiche dovranno essere richieste in casi eccezionali e per gravi ragioni (quali indifferibili esigenze di lavoro o di salute, gravi ragioni di famiglia, motivi di giustizia), su istanza da presentare, corredata dalla necessaria documentazione, almeno un mese prima tramite l'autorità addetta alla vigilanza, che a sua volta farà pervenire l'istanza al Magistrato di Sorveglianza almeno dieci giorni prima, riferendo su eventuali controindicazioni all'accoglimento dell'istanza e sull'andamento della misura, previ gli eventuali accertamenti necessari, anche tramite subdelega ad altre autorità.

*Dispone la trasmissione dell'istanza, nonché degli allegati e di copia di questo al Tribunale di Sorveglianza di Firenze per il provvedimento da adottare sull'istanza in oggetto.*

***Il presente provvedimento conserva effetto fino alla decisione che sarà adottata dal detto Tribunale.***

Siena, 06/04/2020

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA  
Maria Letizia Venturini

Depositato in Cancelleria

II 6 APR 2020





## UFFICIO DI Sorveglianza di Siena

### IL MAGISTRATO DI Sorveglianza

Vista l'istanza di applicazione provvisoria dell'affidamento in prova al servizio sociale e la segnalazione del Medico responsabile del Presidio Sanitario della Casa di Reclusione di San Gimignano, per:

[REDACTED] attualmente detenuto nella Casa di Reclusione di San Gimignano, in esecuzione della pena di cui alla sentenza del 04-07-2014 della Corte d'Appello di NAPOLI (N. SIEP 570 / 2016 della Procura Generale di Napoli) - con fine pena al 03-07-2022

### OSSERVA

Il Sanitario della Casa di Reclusione di San Gimignano segnala che il detenuto - di anni 66 - è affetto da diabete mellito e ipertensione arteriosa. Il Difensore rappresenta che è stata avanzata al Tribunale di Sorveglianza di Firenze istanza di affidamento in prova al servizio sociale, il cui procedimento è fissato all'udienza del 19-05-2020 e chiede l'applicazione provvisoria di detta misura alternativa.

Il detenuto si è costituito il 15.05.2016 per espiare la pena definitiva di 7 anni di reclusione, irrogata per la sua partecipazione al clan camorristico [REDACTED] negli anni '80-'90 con condotta "perdurante". Con ordinanza emessa in data 21-05-2019 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha dichiarato l'impossibilità della collaborazione con la giustizia, ai sensi dell'art. 4 bis e 58 ter O.P.. Risultano precedenti penali per il reato depenalizzato in materia di assegni, associazione per delinquere e contrabbando, falsi e truffa, fino al 2007; nel 1994 è stato dichiarato fallito.

Con decreto del 20-06-2019 di questo Ufficio è stato concesso il primo permesso premio e l'esperienza si è da allora svolta con gradualità e successive progressioni e da dicembre anche al domicilio familiare di [REDACTED] senza dare luogo a rilievi.

Nell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze è affrontata anche la questione della permanenza dell'associazione di tipo mafioso. Su spunto della Difesa, è stato considerato che la Corte d'Appello di Napoli - sezione misure di prevenzione - con decreto del 28.04.2015 ha annullato il decreto del Tribunale di Napoli di sottoposizione alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e ha chiarito che l'adesione del soggetto al clan [REDACTED] può giungere fino agli anni '90, in particolare un elemento di prova è costituito dal rinvenimento nel 1997 di un assegno a favore di un correo, ma dopo di ciò, non ci sono altri elementi concreti che consentano di collegare il soggetto a clan camorristici. Pertanto, la permanenza è stata ritenuta cessata nel corso degli anni '90. Il detenuto è stato un imprenditore, operante soprattutto nel settore del commercio di abbigliamento, acquistando e vendendo anche con espedienti truffaldini, nel clan era soprattutto un "prestanome" per attività tramite le quali [REDACTED] riciclava i proventi della droga e delle estorsioni. E' emerso che all'epoca faceva uso di cocaina, che riceveva da [REDACTED] che gliela davano anche in regalo "per ingraziarselo". Insieme alla moglie, fornì appoggio durante la latitanza a [REDACTED] ospitandolo a casa sua. Il detenuto è stato un partecipe dell'associazione per un periodo di tempo non breve, ma ormai anche lontano, ed ha avuto un ruolo sostanzialmente collaterale. Era un imprenditore affiliato alla camorra e contiguo al gruppo, dal quale traeva vantaggi e al quale ricambiava favori e dava utilità, in un rapporto di reciproci scambi di illiceità.

Il percorso di esecuzione penale si è svolto con regolarità, il soggetto vive una carcerazione piuttosto isolata, preferendo dedicarsi alla lettura e allo studio. E' disponibile ai colloqui con gli operatori, cui ha parlato del

1

vissuto e del coinvolgimento nei reati. E' emersa capacità di riflessione e di assunzione di graduale consapevolezza. Regolare, come si diceva, il percorso dei permessi premio.

Le informazioni di polizia e del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, già acquisite ai sensi dell'art. 4 bis O.P., non hanno evidenziato concrete controindicazioni. D'altra parte, il citato decreto della Corte d'Appello di Napoli del 28-04-2015 esclude una pericolosità qualificata del soggetto e attesta che da circa un ventennio non sono emersi "elementi denotanti un collegamento di qualsiasi tipo con qualsivoglia clan camorristico".

In considerazione della attuale, grave emergenza pandemica per COVID-19, pare urgente e indifferibile la concessione di detenzione domiciliare per motivi di salute (art. 47 TER, co. 1, lett. c) e d) O.P.), vista la durata della pena residua (non superiore a quattro anni) e considerando le implicazioni derivanti dal protrarsi della detenzione in ambiente carcerario, necessariamente promiscuo ed in condizioni di igiene meno garantite, date le patologie certificate, considerata l'età del detenuto e le indicazioni scientifiche dell'OMS e dell'Istituto Superiore di Sanità (cfr. report aggiornato al 17-3-2020 sulle caratteristiche dei pazienti a rischio per COVID-19). Si ritiene pertanto di poter ammettere l'interessato in via provvisoria e d'urgenza alla detenzione domiciliare all'indirizzo familiare in [REDACTED] già verificato in atti. La misura appare più opportuna in questa fase rispetto alla provvisoria applicazione di affidamento in prova al servizio sociale, i cui elementi essenziali non sono ancora stati verificati e la cui istanza principale non è nemmeno stata trasmessa a questo Ufficio.

#### P.Q.M.

Visto l'art. 47 ter, comma 1 quater e comma 1 lett. c) e d) O.P.,

#### DISPONE

D'ufficio nei confronti di [REDACTED] l'applicazione provvisoria della **DETEZIONE DOMICILIARE (art. 47 ter, comma 1 quater e comma 1 lett. c) e d) O.P.)**, con dimissione del predetto dall'istituto di pena in cui si trova -dopo aver verificato la disponibilità di collegamenti e attendendo tale esito prima di scarcerare l'interessato - per raggiungere il luogo sotto indicato di detenzione domiciliare. L'interessato si recherà immediatamente in tale luogo, senza scorta della Forza Pubblica, seguendo la via più breve e senza soste intermedie, all'arrivo si presenterà IMMEDIATAMENTE davanti alla locale Autorità di Polizia;

FISSA le seguenti **PRESCRIZIONI:**

1. L'interessato si tratterà in modo continuativo nel luogo della detenzione domiciliare e cioè in: [REDACTED] presso la moglie, [REDACTED] salvo quanto segue:
  - Potrà allontanarsi dall'abitazione per esigenze essenziali di vita ogni giorno per due ore **dalle ore 09.00 alle ore 11.00**, permanendo comunque nell'ambito del territorio del comune; rispettando in ogni caso le indicazioni di cui ai DPCM 8-9 e 22 marzo 2020 (ed eventuali seguenti) che l'Istituto provvederà a comunicare al detenuto;
  - Potrà inoltre sempre recarsi presso ambulatori, servizi sanitari, ospedalieri per proprie esigenze di salute, **previo avviso all'Autorità di Polizia** preposta alla vigilanza e, anche successiva, tempestiva comunicazione **all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di NAPOLI**. In caso di ricovero, il luogo di detenzione diventerà il luogo di ricovero stesso; l'interessato in tal caso dovrà darne tempestivo avviso all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna e agli organi di Polizia;
2. L'interessato stabilirà un rapporto continuativo con **l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di NAPOLI**, ove potrà recarsi, su convocazione del medesimo, anche oltre gli orari di cui sub 1) (si autorizza);
3. Avrà il divieto di associarsi e frequentare persone pregiudicate e/o tossicodipendenti;
4. Non potrà ricevere in casa, frequentare e comunicare con persone estranee al nucleo familiare convivente, salvo esigenze sanitarie o di ufficio o di pubblico servizio o di difesa legale;

5. Non cambierà l'abitazione prescelta per la detenzione domiciliare, senza l'autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza;
6. Non potrà detenere armi o qualunque oggetto atto ad offendere o sostanze stupefacenti;
7. Manterrà buona condotta;
8. Permetterà l'accesso all'Autorità cui è affidata la vigilanza ogni volta che questa lo richiederà. Il condannato dovrà assicurare l'effettiva e sollecita esecuzione del controllo mediante l'installazione di idoneo campanello, del quale ha l'onere di garantire l'efficienza, o mediante l'installazione di apparecchiature elettroniche o provvedendo alla indicazione all'autorità di P.S. dei numeri di utenza telefonica fissa o mobile per garantire la ricezione delle richieste di apertura della porta di casa in caso di mancato funzionamento del campanello;
9. Conserverà con diligenza questa carta precettiva e presentarla ad ogni richiesta dell'Autorità;
10. Se in possesso di passaporto o carta di identità valida per l'espatrio dovrà consegnarla all'Autorità cui è affidata la vigilanza.

Avverte il condannato che è tenuto a gestire i propri impegni nell'ambito delle prescrizioni stabilite, e che eventuali deroghe o modifiche dovranno essere richieste in casi eccezionali e per gravi ragioni (quali indifferibili esigenze di lavoro o di salute, gravi ragioni di famiglia, motivi di giustizia), su istanza da presentare, corredata dalla necessaria documentazione, almeno un mese prima tramite l'autorità addetta alla vigilanza, che a sua volta farà pervenire l'istanza al Magistrato di Sorveglianza almeno dieci giorni prima, riferendo su eventuali controindicazioni all'accoglimento dell'istanza e sull'andamento della misura, previ gli eventuali accertamenti necessari, anche tramite subdelega ad altre autorità.

RIGETTA l'istanza di applicazione provvisoria dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Dispone la trasmissione dell'istanza, nonché degli allegati e di copia di questo al Tribunale di Sorveglianza di Firenze per il provvedimento da adottare sull'istanza in oggetto.

***Il presente provvedimento conserva effetto fino alla decisione che sarà adottata dal detto Tribunale.***

Siena, 27/03/2020

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA  
Maria Letizia Venturini

Depositato in Cancelleria  
Il 27 MAR 2020



Il giorno \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

Dinanzi a \_\_\_\_\_

E' presente \_\_\_\_\_

Il quale, lette le prescrizioni che precedono, s'impegna a rispettarle.

L'interessato \_\_\_\_\_ Il verbalizzante \_\_\_\_\_

N. SIUS 2020 / 695 - UDS SIENA  
N. SIEP 2018 / 1885 - PGCAP NAPOLI



Decreto N. 466/2020

## UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SIENA

### IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Vista l'istanza di applicazione provvisoria di affidamento in prova al servizio sociale (art. 47, comma IV, O.P.), presentata per:

██████████ nato a ██████████, attualmente detenuto nella Casa di Reclusione di San Gimignano, in esecuzione della pena di cui al provvedimento di cumulo del 05-11-2019 della Procura Generale di NAPOLI (N. SIEP 1885 / 2018) – fine pena: 29-02-2024

#### OSSERVA

La pena residua in esecuzione è inferiore alla soglia dei 4 anni e può essere attribuita a reati non ostativi, le cui sentenze sono assorbite nel provvedimento di cumulo da ultimo redatto e il detenuto si trova nelle condizioni di cui al comma 3 bis dell'art. 47 O.P., essendo ora nuovamente ristretto dal 15.10.2018, mantenendo condotta costantemente regolare e mostrando un buon orientamento, come da relazioni intanto acquisite.

E' infatti tornato in carcere il 15.10.2018, al passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 10-10-2016 di condanna alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione per partecipazione ad associazione di tipo mafioso, accertata dal 1990 al 2002 in Salerno; tuttavia detta pena, assorbita nel provvedimento di cumulo del 5-11-2019 della Procura Generale di Napoli, può considerarsi espiata e possono considerarsi in residua espiatione le pene (relative a reati non ostativi) di cui alle altre sentenze assorbite nel cumulo (reati di armi, lesioni, rapina, incendio, simulazione di reato, commessi in epoca pressochè coeva). Il soggetto era già stato ristretto dal 2000 al 2006 (scarcerato per l'indulto) e dal 2016 al 2018, ottenendo ampia concessione di riduzione pena per liberazione anticipata. Durante l'ultima carcerazione del 2016-2018 è stato ammesso alla fruizione di permessi premio dal Magistrato di Sorveglianza di Potenza – come da allegazioni all'istanza – e infine anche all'esecuzione della pena al domicilio nel regime della legge 199/2010, così terminando la pena il 23.09.2018.

Pertinente il richiamo del Difensore al raggiungimento del grado di rieducazione adeguato ed al divieto di regressione nel trattamento (sentenze C. Cost. 50/1995, 445/1997; 13/199; 32/20): in effetti i reati, pur gravi, sono risalenti (gli ultimi commessi nel 2006 e determinanti la revoca dell'indulto) e successivamente il condannato ha avviato un percorso di recupero e reinserimento, fruendo con regolarità di permessi premio, venendo ammesso all'esecuzione della pena al domicilio nel 2018, senza che siano emerse segnalazioni, tanto che è sempre stata concessa anche la liberazione anticipata.

All'istanza è allegata documentazione relativa alla disponibilità di alloggio presso la compagna, ██████████, ove tra l'altro il detenuto ha fruito di permessi premio e del beneficio della legge 199/2010 durante la precedente carcerazione nel 2017-2018 e attestazione per lo svolgimento di attività lavorativa.

Agli atti e anche la relazione socio-familiare già recentemente redatta dall'UEPE di Salerno e le relazioni delle Case Circondariali di Benevento e Salerno, che confermano la sussistenza di positivi presupposti.

Si ravvisa urgenza nel provvedere sia per non interrompere il percorso di reinserimento già proficuamente avviato, sia per la straordinaria gravità dell'attuale momento storico, in cui la condizione di detenzione è oggettivamente più che mai difficile e drammatica per le implicazioni connesse al diffondersi dell'epidemia da coronavirus. L'ammissione in via provvisoria ed urgente all'affidamento in prova al servizio sociale, sussistendone tutti i presupposti di legittimità e merito, appare quindi opportuna e rispondente anche al

superiore principio di umanità dell'esecuzione penale (art. 27 Costituzione; art. 3 Convenzione Europea dei diritti dell'uomo), in attesa della definitiva decisione da parte del Tribunale di Sorveglianza, consentendo così anche una modalità di ulteriore sperimentazione e verifica, suscettibile tuttavia di immediato regresso, qualora il detenuto non se ne dimostri più meritevole.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 47, comma IV e comma 3 bis, O.P.,

### **APPLICA PROVVISORIAMENTE**

a [REDACTED] l'affidamento in prova al servizio sociale per tutta la durata della pena residua, così come determinata dalla competente Procura (e cioè attualmente fino al 29-02-2024) con conseguente scarcerazione dell'affidato, se non detenuto per altra causa e nei tempi necessari alla predisposizione e organizzazione del viaggio, per recarsi senza scorta e tempestivamente al domicilio di:

[REDACTED] FISSA le seguenti **PRESCRIZIONI**:

1. L'affidato domicilierà stabilmente in [REDACTED] e non modificherà il domicilio senza preventiva autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza di SIENA (competente per la fase provvisoria);
2. Stabilirà un rapporto continuativo con l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di SALERNO (via Irno n° 11, tel. 089 7415111) attraverso contatti periodici, la cui frequenza sarà indicata dall'Ufficio stesso;
3. l'affidato non potrà lasciare il territorio del [REDACTED] senza preventiva autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza di SIENA (salvo quanto sub 7);
4. Non uscirà dalla propria abitazione dopo le ore 20.00 e prima delle ore 8.00 del mattino successivo, è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni imposte per l'emergenza COVID-19 con DPCM 22 marzo 2020 (ed eventuali successivi) di cui l'istituto renderà edotto l'interessato, oltre al rispetto delle disposizioni imposte sempre per la medesima ragione nella Regione Campania. Il condannato dovrà assicurare l'effettiva sollecita esecuzione del controllo da parte delle Forze dell'Ordine mediante: l'installazione di idoneo campanello, del quale ha l'onere di garantire l'efficienza, o mediante l'installazione di apparecchiature elettroniche, o provvedendo alla indicazione all'Autorità preposta al controllo dei numeri di utenza telefonica fissa o mobile per garantire la ricezione delle richieste di apertura della porta di casa in caso di mancato funzionamento del campanello;
5. Non abuserà di alcolici e non assumerà sostanze stupefacenti;
6. Non potrà associarsi e frequentare persone pregiudicate e/o tossicodipendenti;
7. Svolgerà (appena sarà possibile) attività di lavoro presso la ditta [REDACTED] dove potrà recarsi dando avviso dell'inizio dell'attività di lavoro all'Autorità di polizia preposta alla sorveglianza (SI AUTORIZZA);
8. Adempirà puntualmente agli obblighi di assistenza familiare e si adopererà, per quanto possibile, in favore delle vittime del reato; qualora queste non siano identificabili o in caso di impossibilità o gravi difficoltà di altro genere nella riparazione del danno presterà attività gratuita in favore della collettività almeno una volta alla settimana (tale attività sarà individuata nel più breve tempo possibile con la collaborazione dell'U.E.P.E. e comunicata al Magistrato di Sorveglianza).

### **AVVERTE L'AFFIDATO**

- che in caso di violazione di legge o delle prescrizioni suddette, sempre modificabili dal Magistrato su proposta dell'U.E.P.E., la prova sarà sospesa e poi revocata;

- che è tenuto a gestire i propri impegni nell'ambito delle prescrizioni stabilite, e che eventuali deroghe o modifiche diverse da quelle di cui ai punti precedenti dovranno essere richieste esclusivamente in casi eccezionali e per gravi ragioni su istanza da presentare, corredata dalla necessaria documentazione, almeno 20 giorni prima tramite l'U.E.P.E. competente, che a sua volta farà pervenire l'istanza al Magistrato di Sorveglianza almeno 10 giorni prima, esprimendo parere e riferendo sull'andamento della misura.

*Il presente provvedimento non avrà effetto se l'interessato non sottoscriverà il verbale di accettazione delle prescrizioni, redatto dal Direttore della Casa di Reclusione di San Gimignano o da un Suo Sostituto.*

Si dispone inoltre la trasmissione della istanza, nonché degli allegati e di copia di questo atto, al Tribunale di Sorveglianza di Firenze, per il provvedimento da adottare in via definitiva sull'istanza in oggetto.

Siena, 01-04-2020



IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Maria Letizia Venturini



Depositato in Cancelleria

Il 1 APR 2020

  
AL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE  
ALLA DIREZIONE della Casa di Reclusione di San Gimignano  
ALLA PROCURA GENERALE di NAPOLI (N. SIEP 1885 / 2018)  
ALL' UEPE di SALERNO  
Alla Questura/Carabinieri 





## UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SIENA

### IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Vista la richiesta di detenzione domiciliare in luogo del differimento (art. 47 TER, comma 1 TER e QUATER, O.P. in relazione all'art. 147 c.p.), presentata in data 24-03-2020 dal Difensore per:

██████████, attualmente detenuto nella Casa di Reclusione di San Gimignano – con fine pena: 03-08-2027, in esecuzione della pena di cui al provvedimento di cumulo del 06-06-2018 della Procura Generale di PALERMO (N. SIEP 305 / 2016 della Procura Generale di PALERMO) – fine pena: 05-05-2027

### OSSERVA

L'interessato ha avanzato richiesta di applicazione della detenzione domiciliare in luogo del differimento pena per gravi motivi di salute per gli altissimi rischi connessi alla diffusione della pandemia da COVID-19, anche in ragione dell'età (64 anni compiuti).

Il Medico responsabile del Presidio Sanitario della Casa di Reclusione di San Gimignano in data 20-3-2020 aveva già certificato che il detenuto è affetto da esiti di infarto del miocardio e cardiopatia ipertensiva.

E' stato individuato un domicilio disponibile in ██████████

██████████ in genere utilizzata da detenuti in permesso o dai familiari per i colloqui e che ora può ospitare detenuti in detenzione domiciliare in condizioni di emergenza. L'alloggio è stato visionato da operatori del carcere (Capoarea del trattamento e Assistenti di polizia penitenziaria) ed è apparso idoneo. Risulta la disponibilità di un volontario per prestare l'assistenza essenziale e già altri due detenuti anziani della Casa di Reclusione di San Gimignano sono stati lì ammessi alla detenzione domiciliare con precedenti provvedimenti di questo Ufficio.

Il detenuto è in effetti soggetto particolarmente a rischio nella attuale emergenza pandemica, per quanto emerge dalle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale di Sanità, dell'Istituto Superiore di Sanità (cfr. rapporto aggiornato al 17-3-2020 sulle caratteristiche dei pazienti a rischio per COVID-19) e delle conoscenze scientifiche in generale, sia per età, sia per le concomitanti patologie, considerando la condizione di particolare promiscuità e di relativa igiene del regime detentivo carcerario.

Il domicilio individuato nella piccola località, nel comune ██████████ si presta ai controlli ed è da tempo utilizzato per la fruizione di permessi premio da parte di detenuti, senza che mai siano emerse difficoltà nella vigilanza. E' inoltre abbastanza prossimo all'istituto penitenziario e assai lontano dai luoghi di commissione dei reati.

L'interessato è detenuto dal 29/11/2011, in espiatione di pena determinata con provvedimento di cumulo della Procura Generale di Palermo, che assorbe tre condanne, una per associazione di tipo mafioso, estorsioni continuate aggravate, stupefacenti; altra per estorsione, parimenti aggravata ex art. 7 legge 203/1991, e un'ultima per violazione della sorveglianza speciale, per fatti commessi in Palermo dal 2008 al 2011. Le prime due sentenze sono state ritenute in continuazione con determinazione di una pena complessiva di 16 anni di reclusione e la scadenza è attualmente fissata tra circa sette anni.

Le relazioni della Casa di Reclusione di San Gimignano, dove il soggetto è giunto il 21.04.2016, trasferito dalla Casa Circondariale di Lanciano per sfollamento, danno conto del mantenimento di condotta regolare e sufficientemente partecipativa alle attività del trattamento, con avvio di un parziale percorso di ripensamento.

L'attuale situazione di gravissima emergenza pandemica per COVID-19 impone la considerazione del caso in ragione della tutela precipua della salute (art. 32 Costituzione) e delle esigenze di umanità dell'esecuzione penale (art. 27 Costituzione e art. 3 Convenzione Europea dei diritti dell'uomo). Date le patologie certificate, considerata l'età e le indicazioni scientifiche dell'OMS e dell'Istituto Superiore di Sanità (cfr. report aggiornato al 17-3-2020 sulle caratteristiche dei pazienti a rischio per COVID-19), considerato anche il luogo indicato per l'esecuzione penale e la complessiva situazione giuridica, sopra sinteticamente esaminata, si ritiene concedibile in via provvisoria e urgente la misura della detenzione domiciliare in luogo del differimento della pena (art. 147 c.p., 684, II co., c.p.p., 47 TER, comma 1 ter e quater, O.P.) per il periodo dell'emergenza sanitaria. Data la situazione e considerato quanto sopra, può ragionevolmente escludersi un concreto pericolo di fuga o di immediata recidiva. Il detenuto potrà inoltre essere facilmente controllato dalle Forze dell'Ordine e dalla Polizia Penitenziaria.

### P.Q.M.

Visto l'art. 47 ter, comma 1 TER e QUATER, O.P., 147 c.p.,

### DISPONE

nei confronti di [REDACTED] l'applicazione provvisoria della **DETEZIONE DOMICILIARE** in luogo del differimento della pena (**art. 47 ter, comma 1 ter e quater, O.P. – 147 c.p.**), con dimissione del predetto dall'istituto di pena in cui si trova, per raggiungere il luogo sotto indicato di detenzione domiciliare. L'interessato si recherà immediatamente in tale luogo, senza scorta della Forza Pubblica, seguendo la via più breve e senza soste intermedie; FISSA le seguenti **PRESCRIZIONI**:

1. L'interessato si tratterà in modo continuativo nel luogo della detenzione domiciliare e cioè in:  
[REDACTED]  
salvo quanto segue:
  - Potrà sempre recarsi presso ambulatori, servizi sanitari, ospedalieri per proprie esigenze di salute, **previo avviso all'Autorità di Polizia** preposta alla vigilanza e, anche successiva, tempestiva comunicazione **all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di SIENA**. In caso di ricovero, il luogo di detenzione diventerà il luogo di ricovero stesso; l'interessato in tal caso dovrà darne tempestivo avviso all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna e agli organi di Polizia;
2. **Non potrà ricevere in casa, frequentare e comunicare con persone estranee al nucleo familiare convivente, salvo esigenze sanitarie o di ufficio o di pubblico servizio o di difesa legale;**
3. Potrà intrattenere comunicazioni telefoniche solo con i familiari per cui è già autorizzato in istituto o solo per esigenze sanitarie o di sicurezza;
4. **Avrà il divieto di associarsi e frequentare persone pregiudicate e/o tossicodipendenti** (salvo ovviamente i detenuti ammessi allo stesso regime nella stessa abitazione);
5. Non cambierà l'abitazione prescelta per la detenzione domiciliare, senza l'autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza di SIENA;
6. Non potrà detenere armi o qualunque oggetto atto ad offendere o sostanze stupefacenti;
7. Manterrà buona condotta;
8. Permetterà l'accesso all'Autorità cui è affidata la vigilanza ogni volta che questa lo richiederà. Il condannato dovrà assicurare l'effettiva e sollecita esecuzione del controllo mediante l'installazione di idoneo campanello, del quale ha l'onere di garantire l'efficienza, o mediante l'installazione di apparecchiature elettroniche o provvedendo alla indicazione all'autorità di P.S. dei numeri di utenza telefonica fissa o mobile per garantire la ricezione delle richieste di apertura della porta di casa in caso di mancato funzionamento del campanello;
9. Conserverà con diligenza questa carta precettiva e presentarla ad ogni richiesta dell'Autorità;
10. Se in possesso di passaporto o carta di identità valida per l'espatrio dovrà consegnarla all'Autorità cui è affidata la vigilanza.

Avverte il condannato che è tenuto a gestire i propri impegni nell'ambito delle prescrizioni stabilite, e che eventuali deroghe o modifiche dovranno essere richieste in casi eccezionali e per gravi ragioni (quali indifferibili esigenze di lavoro o di salute, gravi ragioni di famiglia, motivi di giustizia), su istanza da presentare, corredata dalla necessaria documentazione, almeno un mese prima tramite l'autorità addetta alla vigilanza, che a sua volta farà pervenire l'istanza al Magistrato di Sorveglianza almeno dieci giorni prima, riferendo su eventuali controindicazioni all'accoglimento dell'istanza e sull'andamento della misura, previ gli eventuali accertamenti necessari, anche tramite subdelega ad altre autorità.

Dispone la trasmissione dell'istanza, nonché degli allegati e di copia di questo al Tribunale di Sorveglianza di Firenze per il provvedimento da adottare sull'istanza in oggetto.

***Il presente provvedimento conserva effetto fino alla decisione che sarà adottata dal detto Tribunale.***

Siena, 06/04/2020

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA  
Maria Letizia Venturini

Depositato in Cancelleria

Il 06/04/2020  




Il giorno \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

Dinanzi a \_\_\_\_\_

E' presente \_\_\_\_\_

Il quale, lette le prescrizioni che precedono, s'impegna a rispettarle.

L'interessato \_\_\_\_\_

Il verbalizzante \_\_\_\_\_



## UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SIENA

### IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Vista l'istanza di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare (art. 47 ter, comma 1 lett. c) O.P.), presentata in data 20-03-2020 per:

██████████, attualmente detenuto nella Casa di Reclusione di San Gimignano, in esecuzione della pena di cui al provvedimento di cumulo del 15.12.2008 della Procura Generale di PALERMO (N. SIEP 73 / 2004) - con la pena dell'ERGASTOLO

### OSSERVA

L'interessato ha avanzato richiesta di applicazione della detenzione domiciliare in luogo del differimento pena per gravi motivi di salute e per le potenziali complicanze connesse alla diffusione della pandemia da COVID-19, anche in ragione dell'età (77 ANNI)

Il Medico responsabile del Presidio Sanitario della Casa di Reclusione di San Gimignano in data 24-3-2020 certifica la presenza di cardiopatia ipertensiva e vasculopatia diffusa con pregressi episodi di ischemia cerebrale transitoria.

E' stato individuato un domicilio disponibile in ██████████

██████████ in genere utilizzata da detenuti in permesso o dai familiari quando vengono ai colloqui e che ora può essere utilizzato per detenuti in condizioni di emergenza. L'alloggio è stato visionato da operatori del carcere (Capoarea del trattamento e Assistenti di polizia penitenziaria) ed è apparso idoneo. Risulta la disponibilità di un volontario per prestare l'assistenza essenziale.

Il detenuto è in effetti soggetto particolarmente a rischio nella attuale emergenza pandemica, per quanto emerge dalle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale di Sanità, dell'Istituto Superiore di Sanità e della Scienza in generale, sia per età, sia per le concomitanti patologie, considerando la condizione di particolare promiscuità e di relativa igiene del regime detentivo carcerario. Il domicilio individuato nella piccola località, nel comune ██████████ si presta ai controlli ed è da tempo utilizzato per la fruizione di permessi premio da parte di detenuti, senza che mai siano emerse difficoltà nella vigilanza. E' inoltre abbastanza prossimo all'istituto penitenziario e assai lontano dai luoghi di commissione dei reati.

██████████ detenuto dal 22/1/2002, in espiazione di pena determinata con provvedimento di cumulo della Procura Generale di Palermo, che assorbe tre condanne per associazione di tipo mafioso, ritenuta con più sentenze dal 1986 al 1994 e con permanenza fino al 2003, per omicidio in concorso, commesso il 20.10.1986 ██████████ nell'ambito di ██████████ nella configurazione della ██████████ infiltrata nelle attività locali, particolarmente agricole, per cui gli è stato irrogato l'ergastolo. E' stato accertato che era membro della ██████████ collegata a cosche di altri mandamenti, tutte facenti capo ██████████

La sua posizione giuridica è stata approfonditamente analizzata in sede di procedimento per l'accertamento dell'impossibilità della collaborazione, concluso tuttavia negativamente davanti al Tribunale di Sorveglianza di Firenze all'esito dell'udienza del 21-03-2017 (N. SIUS 2015 / 5486) dopo plurimi rinvii istruttori. Egli è stato coniugato con ██████████ figlia di un elemento di spicco di un clan locale, deceduta dieci anni fa per sclerosi multipla ed ha lavorato nei vigili del fuoco. Fino al 2003 è stato inserito nella mafia

Le informazioni già acquisite rispetto alla attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, anche tramite la Prefettura - CPOSP, non riportano alcun elemento concreto ostativo; le indicazioni sono alquanto generiche e riferite al passato e ai reati commessi, indiscutibilmente gravi, seppure ormai decisamente risalenti (a diciassette anni fa e oltre).

Le relazioni della Casa di Reclusione di San Gimignano, dove il soggetto è giunto il 27.06.2014, danno conto del mantenimento di condotta regolare e partecipativa alle attività del trattamento.

L'attuale situazione di gravissima emergenza pandemica per COVID-19 impone la considerazione del caso in ragione della tutela precipua della salute e delle esigenze di umanità dell'esecuzione penale. Date le patologie certificate, considerata l'età avanzata e le indicazioni scientifiche dell'OMS e dell'Istituto Superiore di Sanità (cfr. report aggiornato al 17-3-2020 sulle caratteristiche dei pazienti a rischio per COVID-19), considerato anche il luogo indicato per l'esecuzione penale e la complessiva situazione giuridica, sopra sinteticamente esaminata, si ritiene concedibile in via provvisoria e urgente la misura della detenzione domiciliare in luogo del differimento della pena (art. 147 c.p., 684, II co., c.p.p., 47 TER, comma 1 ter e quater, O.P.) per il periodo della durata dell'emergenza pandemica. Data la situazione e considerato quanto sopra, può ragionevolmente escludersi un concreto pericolo di fuga o di immediata recidiva. Il detenuto potrà inoltre essere facilmente controllato dalle Forze dell'Ordine e dalla Polizia Penitenziaria.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 47 ter, comma 1 TER e QUATER, O.P., 147 c.p.,

**DISPONE**

nei confronti di [REDACTED] l'applicazione provvisoria della **DETEZIONE DOMICILIARE** in luogo del differimento della pena (**art. 47 ter, comma 1 ter e quater, O.P. – 147 c.p.**), con dimissione del predetto dall'istituto di pena in cui si trova, per raggiungere il luogo sotto indicato di detenzione domiciliare. L'interessato si recherà immediatamente in tale luogo, senza scorta della Forza Pubblica, seguendo la via più breve e senza soste intermedie;

Affida la vigilanza ai **Carabinieri della Stazione** [REDACTED]  
Designa per l'esecuzione della misura alternativa l'**Ufficio di Sorveglianza di SIENA**;

FISSA le seguenti **PRESCRIZIONI**:

1. L'interessato si tratterà in modo continuativo nel luogo della detenzione domiciliare e cioè in: [REDACTED]  
salvo quanto segue:
  - Potrà spostarsi nell'ambito delle pertinenze della casa (giardino e cortile);
  - Potrà sempre recarsi presso ambulatori, servizi sanitari, ospedalieri per proprie esigenze di salute, **previo avviso all'Autorità di Polizia** preposta alla vigilanza e, anche successiva, tempestiva comunicazione **all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di SIENA**. In caso di ricovero, il luogo di detenzione diventerà il luogo di ricovero stesso; l'interessato in tal caso dovrà darne tempestivo avviso all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna e agli organi di Polizia;
2. **Non potrà ricevere in casa, frequentare e comunicare con persone estranee al nucleo familiare convivente, salvo esigenze sanitarie o di ufficio o di pubblico servizio o di difesa legale;**
3. Potrà intrattenere comunicazioni telefoniche solo con i familiari per cui è già autorizzato in istituto o solo per esigenze sanitarie o di sicurezza;
4. **Avrà il divieto di associarsi e frequentare persone pregiudicate e/o tossicodipendenti** (salvo ovviamente i detenuti ammessi allo stesso regime nella stessa abitazione);
5. Non cambierà l'abitazione prescelta per la detenzione domiciliare, senza l'**autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza di SIENA**;
6. Non potrà detenere armi o qualunque oggetto atto ad offendere o sostanze stupefacenti;
7. Manterrà buona condotta;
8. Permetterà l'accesso all'Autorità cui è affidata la vigilanza ogni volta che questa lo richiederà. Il condannato dovrà assicurare l'effettiva e sollecita esecuzione del controllo mediante l'installazione di

idoneo campanello, del quale ha l'onere di garantire l'efficienza, o mediante l'installazione di apparecchiature elettroniche o provvedendo alla indicazione all'autorità di P.S. dei numeri di utenza telefonica fissa o mobile per garantire la ricezione delle richieste di apertura della porta di casa in caso di mancato funzionamento del campanello;

9. Conserverà con diligenza questa carta precettiva e presentarla ad ogni richiesta dell'Autorità;
10. Se in possesso di passaporto o carta di identità valida per l'espatrio dovrà consegnarla all'Autorità cui è affidata la vigilanza.

Avverte il condannato che è tenuto a gestire i propri impegni nell'ambito delle prescrizioni stabilite, e che eventuali deroghe o modifiche dovranno essere richieste in casi eccezionali e per gravi ragioni (quali indifferibili esigenze di lavoro o di salute, gravi ragioni di famiglia, motivi di giustizia), su istanza da presentare, corredata dalla necessaria documentazione, almeno un mese prima tramite l'autorità addetta alla vigilanza, che a sua volta farà pervenire l'istanza al Magistrato di Sorveglianza almeno dieci giorni prima, riferendo su eventuali controindicazioni all'accoglimento dell'istanza e sull'andamento della misura, previ gli eventuali accertamenti necessari, anche tramite subdelega ad altre autorità.

Dispone la trasmissione dell'istanza, nonché degli allegati e di copia di questo al Tribunale di Sorveglianza di Firenze per il provvedimento da adottare sull'istanza in oggetto.

***Il presente provvedimento conserva effetto fino alla decisione che sarà adottata dal detto Tribunale.***


Siena, 27/03/2020

Depositato in Cancelleria

Il 27 MAR 2020  




IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA  
Maria Letizia Venturini



Il giorno \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

Dinanzi a \_\_\_\_\_

E' presente \_\_\_\_\_

Il quale, lette le prescrizioni che precedono, s'impegna a rispettarle.

L'interessato \_\_\_\_\_

Il verbalizzante \_\_\_\_\_



## UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SIENA

### IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Vista l'istanza di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare (art. 47 ter, comma 1 lett. c) O.P.), presentata in data 13-03-2020 (e integrata dal Difensore in data 20-03-2020) da:

**[REDACTED]**, attualmente detenuto presso la Casa di Reclusione di San Gimignano, in ininterrotta esecuzione della pena di cui ai seguenti fatti:

- Sentenza N. 2012/1449 Reg. Gen., emessa in data 02-04-2012 da Corte D'Appello PALERMO, definitiva il 12-11-2012, alla pena di Anni 10 Mesi 10 Giorni 20 di reclusione per i seguenti reati:
- Reato 1: Art 416Bis c. 2 C.P. data consumazione: 13-12-1997 - luogo: PALERMO, Art. 416 Bisc. 3 C.P., Art. 416 Bisc. 4 C.P., Art. 416 Bisc. 6 C.P., Art. 99 c. 2 n.1 C.P., Art. 61 n.6 C.P.
- Reato 2: Art 110 C.P. luogo: PALERMO, Art. 81 c. 2 C.P., Art. 629 c. 2 C.P., Art. 628 c. 2 n.3 C.P., Art. 7 L. del 1991 n.203

(N. SIEP 620 / 2012 della Procura Generale di PALERMO);

- Provvedimento di cum **[REDACTED]** e di PALERMO del 04-12-2008 (N. SIEP 475 / 2007);
  - Sentenza del <sup>15-02-2010</sup>~~22-04-2010~~ della Corte d'Appello di PALERMO, ~~irrevocabile il 13-07-2011~~ (N. SIEP ~~369~~ / 2011 della Procura Generale di PALERMO);
  - Sentenza del 20-06-2012 della Corte d'Appello di PALERMO, irrevocabile il 16.05.2013 (N. SIEP 583 / 2013 della Procura Generale di PALERMO);
- con fine pena al 27-06-2039**

### OSSERVA

L'interessato ha avanzato richiesta di applicazione della detenzione domiciliare in luogo del differimento pena per gravi motivi di salute e per le potenziali complicanze connesse alla diffusione della pandemia da COVID-19, anche in ragione dell'età del detenuto (ultra-ottantenne)

Il Medico responsabile del Presidio Sanitario della Casa di Reclusione di San Gimignano in data 14-3-2020 certifica cardiopatia, ipertensione e insufficienza valvolare e indica che le condizioni psicofisiche generali sono "scadenti".

E' stato individuato un domicilio disponibile in **[REDACTED]** in genere utilizzata da detenuti in permesso o dai familiari quando vengono ai colloqui e che ora può essere utilizzato per detenuti in condizioni di emergenza. L'alloggio è stato visionato da operatori del carcere (Capoarea del trattamento e Assistenti di polizia penitenziaria) ed è apparso idoneo. Risulta la disponibilità di un volontario per prestare l'assistenza essenziale.

Il detenuto è in effetti soggetto particolarmente a rischio nella attuale emergenza pandemica, per quanto emerge dalle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale di Sanità, dell'Istituto Superiore di Sanità e della Scienza in generale, sia per età, sia per le concomitanti patologie, considerando la condizione di particolare promiscuità e di relativa igiene del regime detentivo carcerario. Il domicilio individuato nella piccola località, nel comune **[REDACTED]** si presta ai controlli ed è da tempo utilizzato per la fruizione di permessi premio da parte di detenuti, senza che mai siano emerse difficoltà nella vigilanza. E' inoltre abbastanza prossimo all'istituto penitenziario e assai lontano dai luoghi di commissione dei reati.

██████████ è detenuto dall'esecuzione del fermo di polizia giudiziaria del 20.06.2006 ed ha riportato più condanne per associazione di tipo mafioso ed estorsioni aggravate da finalità mafiosa per fatti commessi dal 1987 al 2006 ██████████. Le Questure richieste di informazioni riferiscono di averlo attenzionato sin dal 1984 per l'appartenenza all'associazione mafiosa ██████████ inserito nella famiglia mafiosa di ██████████, di cui è stato reggente a seguito della morte di ██████████ e del fratello, ██████████. Segnalano che è stato coinvolto in numerose operazioni di polizia e indagato più volte per associazione mafiosa, estorsioni e anche omicidi (si rileva che tuttavia ma ██████████ nato per omicidio). L'accertamento dell'inserimento in associazione mafiosa risale fino al 2006, da allora il soggetto è detenuto e non ci sono state altre segnalazioni (che per la tipologia del reato possono invece sempre profilarsi). Agli atti è anche l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Palermo del 29-11-2010 che nel procedimento promosso ai sensi dell'art. 231 c.p., sostituisce la misura di sicurezza della libertà vigilata con quella della casa di lavoro per la durata di anni uno, in ragione dell'arresto del 20.06.2006 per associazione mafiosa ed estorsioni, per fatti commessi durante la libertà vigilata, che tuttavia non riporta elementi di evidenza successiva al 2006.

Le relazioni della Casa di Reclusione di San Gimignano, dove il soggetto è ristretto dal 30.04.2011, danno conto del mantenimento di condotta regolare e adeguatamente partecipativa alle attività del trattamento, con costante apertura al dialogo.

L'attuale situazione di gravissima emergenza pandemica per COVID-19 impone la considerazione del caso in ragione della tutela precipua della salute e delle esigenze di umanità dell'esecuzione penale. Date le patologie certificate, considerata l'età avanzata e le indicazioni scientifiche dell'OMS e dell'Istituto Superiore di Sanità (cfr. report aggiornato al 17-3-2020 sulle caratteristiche dei pazienti a rischio per COVID-19), considerato anche il luogo indicato per l'esecuzione penale e la complessiva situazione giuridica, sopra sinteticamente esaminata, si ritiene concedibile in via provvisoria e urgente la misura della detenzione domiciliare in luogo del differimento della pena (art. 147 c.p., 684, II co., c.p.p., 47 TER, comma 1 ter e quater, O.P.) per il periodo della durata dell'emergenza pandemica. Data la situazione e considerato quanto sopra, può ragionevolmente escludersi un concreto pericolo di fuga o di immediata recidiva. Il detenuto potrà inoltre essere facilmente controllato dalle Forze dell'Ordine e dalla Polizia Penitenziaria.

#### P.Q.M.

Visto l'art. 47 ter, comma 1 TER e QUATER, O.P., 147 c.p.,

#### DISPONE

nei confronti di ██████████ l'applicazione provvisoria della **DETENZIONE DOMICILIARE** in luogo del differimento della pena (art. 47 ter, comma 1 ter e quater, O.P. – 147 c.p.), con dimissione del predetto dall'istituto di pena in cui si trova, per raggiungere il luogo sotto indicato di detenzione domiciliare. L'interessato si recherà immediatamente in tale luogo, senza scorta della Forza Pubblica, seguendo la via più breve e senza soste intermedie;

Affida la vigilanza ai **Carabinieri della Stazione di ██████████**;

Designa per l'esecuzione della misura alternativa l'**Ufficio di Sorveglianza di SIENA**;

FISSA le seguenti **PRESCRIZIONI**:

1. L'interessato si tratterà in modo continuativo nel luogo della detenzione domiciliare e cioè in:

██████████, presso ██████████

salvo quanto segue:

- Potrà spostarsi nell'ambito delle pertinenze della casa (giardino e cortile);
- Potrà sempre recarsi presso ambulatori, servizi sanitari, ospedalieri per proprie esigenze di salute, **previo avviso all'Autorità di Polizia** preposta alla vigilanza e, anche successiva, tempestiva comunicazione **all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di SIENA**. In caso di ricovero, il luogo di



detenzione diventerà il luogo di ricovero stesso; l'interessato in tal caso dovrà darne tempestivo avviso all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna e agli organi di Polizia;

2. **Non potrà ricevere in casa, frequentare e comunicare con persone estranee al nucleo convivente, salvo esigenze sanitarie o di ufficio o di pubblico servizio o di difesa legale;**
3. Potrà intrattenere comunicazioni telefoniche solo con i familiari per cui è già autorizzato in istituto o solo per esigenze sanitarie o di sicurezza;
4. **Avrà il divieto di associarsi e frequentare persone pregiudicate e/o tossicodipendenti** (salvo ovviamente i detenuti ammessi allo stesso regime nella stessa abitazione);
5. Non cambierà l'abitazione prescelta per la detenzione domiciliare, senza l'**autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza di SIENA;**
6. Non potrà detenere armi o qualunque oggetto atto ad offendere o sostanze stupefacenti;
7. Manterrà buona condotta;
8. Permetterà l'accesso all'Autorità cui è affidata la vigilanza ogni volta che questa lo richiederà. Il condannato dovrà assicurare l'effettiva e sollecita esecuzione del controllo mediante l'installazione di idoneo campanello, del quale ha l'onere di garantire l'efficienza, o mediante l'installazione di apparecchiature elettroniche o provvedendo alla indicazione all'autorità di P.S. dei numeri di utenza telefonica fissa o mobile per garantire la ricezione delle richieste di apertura della porta di casa in caso di mancato funzionamento del campanello;
9. Conserverà con diligenza questa carta precettiva e presentarla ad ogni richiesta dell'Autorità;
10. Se in possesso di passaporto o carta di identità valida per l'espatrio dovrà consegnarla all'Autorità cui è affidata la vigilanza.

Avverte il condannato che è tenuto a gestire i propri impegni nell'ambito delle prescrizioni stabilite, e che eventuali deroghe o modifiche dovranno essere richieste in casi eccezionali e per gravi ragioni (quali indifferibili esigenze di lavoro o di salute, gravi ragioni di famiglia, motivi di giustizia), su istanza da presentare, corredata dalla necessaria documentazione, almeno un mese prima tramite l'autorità addetta alla vigilanza, che a sua volta farà pervenire l'istanza al Magistrato di Sorveglianza almeno dieci giorni prima, riferendo su eventuali controindicazioni all'accoglimento dell'istanza e sull'andamento della misura, previ gli eventuali accertamenti necessari, anche tramite subdelega ad altre autorità.

Dispone la trasmissione dell'istanza, nonché degli allegati e di copia di questo al Tribunale di Sorveglianza di Firenze per il provvedimento da adottare sull'istanza in oggetto.

***Il presente provvedimento conserva effetto fino alla decisione che sarà adottata dal detto Tribunale.***

Siena, 27/03/2020

Depositato in Cancelleria

Il 27 MAR 2020



MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA  
Maria Letizia Venturini



Il giorno \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

Dinanzi a \_\_\_\_\_

E' presente \_\_\_\_\_

Il quale, lette le prescrizioni che precedono, s'impegna a rispettarle.

L'interessato \_\_\_\_\_ Il verbalizzante \_\_\_\_\_



## Ufficio di Sorveglianza di Padova

N. SIUS 2020/2127

### Il Magistrato di Sorveglianza

Ordinanza n°  
2020/605

Visti gli atti relativi al procedimento nei confronti di [REDACTED] attualmente detenuto presso la Casa di reclusione di Padova, in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 25.2.2019 - Avv. COVULI FG NAPOLI 22/11/19 I.P. 9.8.2017 F.P. 14.9.2025.

in relazione all'istanza ex art. 147 n 3 cp, 47 ter co 1 ter, 1 quater op presentata dal difensore, considerato che la citata sentenza ha comminato la pena di anni 10 di reclusione per reati previsti dagli artt. 81 cpv. cp 74, 73, 80 co 2 DPR 309/90 commessi nel 2014 a Torre Annunziata e altrove; considerato che:

-la natura ostativa del reato ex art. 74 DPR 309/90 non preclude l'adozione della misura richiesta per ragioni di salute,

-viene indicato, ai fini della misura, il domicilio a [REDACTED] presso la madre [REDACTED]: i Carabinieri di Padova con nota del 23.3.2020 rendono noto che il domicilio è effettivo ed idoneo ai controlli; al momento non risulta vi abitino altri familiari benché il difensore abbia dato atto che si tratta del domicilio della madre;

- dalla documentazione allegata all'istanza risulta che [REDACTED] è cardiopatico: da referto del 7.9.18 in anamnesi è annotato "ricovero nel 2014 per cardiopatia ischemica post infartuale";

-la relazione sanitaria trasmessa il 18.3.2020, consegnata alla scrivete in data odierna, riscontra che [REDACTED] sia affetto da patologia cardiaca (cardiopatia ischemica postinfartuale ventricolo sx di normali dimensioni, con alterazioni della dinamica regionale e funzione di pompa ai limiti inferiori della norma"; assume terapia farmacologia antiaggregante, antiipertensiva, broncodilatatori, ) definita dal sanitario come "suscettibile di aggravamento";

-la condotta intramuraria risulta regolare.

A fronte delle sopra richiamate risultanze si deve affermare che la patologia dalla quale è affetto il detenuto, pur non espressamente ritenuta dai sanitari dell'Istituto incompatibile con il regime detentivo, sia da ritenersi grave, ai sensi dell'art. 147 co 1 n 2 cp, in quanto si tratta di patologia che comporta una esposizione a maggior rischio per la salute in considerazione della contingente situazione di emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus COVID 19;

infatti, i rischi che possono derivare da un eventuale contagio ad una persona affetta da patologie pregresse quali quelle di cui soffre [REDACTED] sono rilevanti, come si desume dall'andamento dell'epidemia e dalla percentuale di decessi tra persone anziane ovvero già portatrici di patologie; tanto ha giustificato sin dall'inizio della diffusione del virus l'adozione di provvedimenti con i quali sono state imposte a tutti i cittadini cautele particolari, e in specie a persone anziane o affette da patologie croniche o con multi morbilità o stati di immunodepressione, tese ad evitare l'uscita dal domicilio senza stretta necessità e la vicinanza con altre persone a meno di un metro di distanza;

la condizione di sovraffollamento carcerario rende, all'evidenza, inattuabile il cd. distanziamento sociale per un soggetto affetto da patologie croniche, potenzialmente ingravescenti;

tanto consente di affermare che nel caso di specie si configurino i presupposti per disporre la misura della detenzione domiciliare a tempo in luogo del differimento della pena, sino a che perduri tale straordinaria condizione sanitaria. Infatti la permanenza al domicilio consente quel distanziamento sociale che al momento rappresenta la cautela più significativa per evitare il

20

contagio che potrebbe avere gravi ripercussioni sulla salute del detenuto, viste la patologia di cui soffre.

Va considerato infine, ex art. 147 ult. co. c.p., che i rischi per la sicurezza pubblica connessi alla spiccata capacità criminale (dimostrata dalla tipologia di reati commessi) si possono ritenere ragionevolmente contenuti dalla misura avente natura restrittiva; va inoltre sottolineato che [redacted] ha sperimentato la misura degli arresti domiciliari durante il procedimento penale per un lungo periodo ( dal 9.8.2017 al 19.9.2019, anche al domicilio ove ora chiede di poter fruire della misura ) senza dare adito a rilievi se non in un'unica occasione ( in data 21.9.2018 veniva segnalato perchè si era intrattenuto fuori dal domicilio, in deroga alle prescrizioni imposte) con ciò dimostrando una adeguata capacità di rispettare le prescrizioni imposte; sussistono dunque i presupposti per accogliere l'istanza;

#### **PQM**

visti gli artt. 47 ter co 1 ter 1 quarter o.p. o.p., 684 co 2, cpp, 147 co 1 n 2 cp cp,

#### **DISPONE**

**-dispone l'applicazione provvisoria - fino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza -della detenzione domiciliare ex artt. 47 ter co 1 ter. 1 quater o.p., in surroga del differimento ex art. 147 co 1 n 2 cp, nei confronti di [redacted] sopra generalizzato,**

**Autorizza l'immediato trasferimento nel luogo di detenzione domiciliare senza scorta da parte della Polizia Penitenziaria.**

**Ordina l'immediata trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Venezia per la decisione definitiva ( ud. 16.9.2020);**

**Designa in via provvisoria per l'esecuzione della prova l' Ufficio di Sorveglianza di PADOVA;**

**Designa l'autorità preposta alla vigilanza nella Stazione Carabinieri di [redacted]**

**Impone in via provvisoria al condannato le seguenti**

#### **PRESCRIZIONI**

1. Prenderà contatti telefonici entro 72 ore dall'inizio della detenzione domiciliare con l'UEPE di Padova in Viale della Navigazione Interna 38/A ( tel. 049 7811911 ), uepe.padova@giustizia.it,
2. Manterrà contatti col detto Ufficio, in particolare con l'assistente sociale incaricato con la frequenza e le modalità che l'U.E.P.E. stabilirà, al fine di garantire gli interventi di cui all'art. 118, comma 8, lett. C) del D.P.R. n.230/2000.
3. Potrà recarsi all'U.E.P.E di Padova su convocazione di quest'ultimo e previo, in ogni caso, avviso alla Autorità incaricata della vigilanza.  
Manterrà l'abitazione prescelta per la **detenzione domiciliare in [redacted]**
4. L'abitazione potrà essere cambiata solo con l'autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza.
5. **Potrà uscire dalla propria abitazione unicamente per motivi di assoluta necessità ( ivi compreso l'acquisto di generi alimentari) compatibilmente con il regime imposto dai provvedimenti in atto finalizzati ad evitare la diffusione del contagio, il lunedì e il giovedì tra le 10 e le 12, con libertà di movimento nel comune di domicilio;**
6. **p ove i Carabinieri accertino che la madre, [redacted] dimori al medesimo domicilio, il detenuto sarà autorizzato ad uscire unicamente per ragioni qualificabili di assoluta necessità tra i quali non rientra l'acquisto di generi alimentari, in quanto attività che sarà svolta dalla madre convivente.**
7. **Potrà inoltre uscire per urgenti motivi sanitari anche in altri orari con libertà di movimento nella provincia di Padova.**
8. Assicurerà l'effettiva esecuzione del controllo da parte delle forze dell'ordine mediante l'installazione di idoneo campanello, del quale ha l'onere di garantire l'efficienza, indicando altresì all'Autorità preposta al controllo il numero di utenza telefonica.

9. Non riceverà in casa, non frequenterà né comunicherà con persone estranee al nucleo familiare, salvo esigenze sanitarie, di difesa legale o di ufficio o di pubblico servizio; il divieto non opera per i familiari non conviventi.

10. Non abuserà di alcolici e non consumerà sostanze stupefacenti.

11. Non deterrà armi.

10. Non si assocerà, né frequenterà persone pregiudicate e/o tossicodipendenti, né si intratterrà nei luoghi dagli stessi abitualmente frequentati.

11. Se in possesso di passaporto lo consegnerà all'Autorità cui è affidata la vigilanza; se in possesso di carta d'identità valida per l'espatrio si presenterà al Comune per l'apposizione della dicitura "non valida per l'espatrio".

### AVVERTE IL CONDANNATO

**che nel caso di indebito allontanamento dall'abitazione, il detenuto domiciliare risponde del delitto di evasione e che ove sia accertato il mancato rispetto delle prescrizioni sanitarie connesse all'attuale emergenza sanitaria, disposte da ultimo con DL 19/2020, pubblicato su GU del 25.3.2020, sarà passibile di sanzioni amministrative e penali.**

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e notifiche.

Padova, li 26.3.2020

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Add 26/03/2020

Il Funzionario Giudiziario  
dott.ssa Monica Mirabella

Il Magistrato di Sorveglianza  
dr. ssa Lara Fortuna



## UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI PADOVA

N. 2020/2089 5105

N. 2020/1564 Dec.

### Il Magistrato di Sorveglianza

Vista l'istanza presentata dal difensore di [REDACTED]  
Detenuto presso la Casa di reclusione di Padova in esecuzione del cumulo della Procura di Treviso  
dd.16.11.2018 (inizio pena 20.4.2017 - fine pena 6.11.2022);  
volta ad ottenere l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova ex art. 47 o.p.  
dato atto che [REDACTED] sta espiando la pena di anni 9 di reclusione (poi ridotta ad anni 6 a seguito di  
applicazione della disciplina del reato continuato) cumulo di pena per i reati di appropriazione  
indebita (fatto del 2010) bancarotta fraudolenta (fatti del 2011);  
risultano pendenze per reati specifici in epoca contigua;  
rilevato:  
che il difensore, sottolineata la corretta e partecipativa condotta intramuraria e l'ammissione del  
detenuto alla fruizione di permessi premio e la revisione critica operata, deduce quale pregiudizio  
derivante dalla protrazione della carcerazione l'attuale stato di emergenza sanitaria derivante  
dall'epidemia di COVID 19;  
che la sintesi di osservazione datata 28.6.2019 da atto della buona condotta e del positivo  
andamento dell'attività lavorativa,  
che ai fini della articolazione della misura dell'affidamento (non essendo ammissibile per ragioni  
temporali altra misura quale la detenzione domiciliare) è indicata la disponibilità del domicilio; non  
viene allegata la disponibilità di alcuna attività lavorativa, ovvero di altra attività avente valenza  
risocializzante, non ancora reperita; si evidenzia che avendo svolto attività intramuraria per la  
cooperativa Giotto, [REDACTED] potrebbe reperire un lavoro in un prossimo futuro e che nel frattempo  
potrebbe occuparsi della madre anziana convivente; non sono prospettate altre forme di impegno a  
titolo volontario o alcuna prospettiva di attività a titolo riparativo o risarcitorio.  
I carabinieri di Padova in data 26 marzo 2020 hanno comunicato la disponibilità del domicilio in  
[REDACTED], ove abita la madre, [REDACTED], disponibile ad ospitarlo.

Tanto premesso, si osserva che la valutazione sulla concessione della misura in via provvisoria,  
derogando alla competenza del Tribunale di sorveglianza, poggia in primo luogo sull'accertamento  
dei presupposti per l'ammissione all'affidamento che, ex art. 47 co 4 op, debbono essere offerti  
dalla parte che ne fa richiesta in guisa da consentire la prognosi di verosimile concessione della  
misura in via ordinaria; la valutazione in un secondo momento si focalizza sulla verifica del grave  
pregiudizio derivante dalla protrazione della carcerazione.

Nel caso in esame va considerato che non è stata data indicazione della disponibilità attuale di un  
lavoro o altra attività risocializzante; è tuttavia vero che in astratto non sono previsti quali  
condizioni di ammissibilità all'affidamento la disponibilità di un lavoro, o di attività avente valenza  
riparativa ovvero risocializzante, purchè si reputi che la misura "contribuisca alla rieducazione del  
reo e assicuri la prevenzione dal pericolo che commetta altri reati" (art. 47 co 2 o.p) e il soggetto  
sia disponibile a darsi alla ricerca del lavoro e a prestare attività riparativa;  
tale valutazione allo stato può essere positiva, considerato che il soggetto è alla prima carcerazione,  
ha mantenuto una condotta intramuraria adeguata, ha lavorato con impegno per la cooperativa  
Giotto ed ha operato una rivisitazione critica delle proprie condotte (in gran parte commesse come  
amministratore "testa di legno" in seno a strutture societarie gestite da altri); tanto consente di  
ritenere sussistenti i presupposti per la concessione della misura alternativa;

Il Magistrato di Sorveglianza  
Dott. ssa Lara FORTUNA

va valutata quindi la peculiare situazione contingente, connessa alle gravi problematiche all'interno degli istituti penitenziari connesse dell'epidemia di Covid 19 che integrano, sia pur in via del tutto provvisoria, e sino alla durata dell'emergenza sanitaria, il grave pregiudizio derivante dalla protrazione

Per tali ragioni, l'istanza può essere accolta

PQM

Visto l'art. 47, 4° comma, O.P.

concede a [redacted] sopra generalizzato in via provvisoria e sino alla decisione del Tribunale di sorveglianza, il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di prescrizioni davanti al Direttore dell'Istituto di pena.

Designa per l'esecuzione della prova l'Ufficio di Sorveglianza di PADOVA

affida all'U.E.P.E. di PADOVA

attribuisce la vigilanza ai CARABINIERI DI [redacted]

Le attività di controllo saranno svolte con modalità tali da garantire il rispetto dei diritti dell'interessato e dei suoi familiari conviventi, da recare il minor pregiudizio possibile al processo di reinserimento sociale e la minore interferenza con lo svolgimento di attività lavorative (art. 58 O.P.).

**Impone al suddetto le seguenti prescrizioni:**

1. Entro 72 ore dalla notifica della presente ordinanza prenderà contatti con il Direttore dell'U.E.P.E. di PADOVA sito in Viale della Navigazione interna 38/A tel. 0497811911, email: uepe.padova@giustizia.it Manterrà contatti col detto Ufficio, in particolare con l'assistente sociale designato, con la frequenza e le modalità che l'U.E.P.E. stabilirà.
2. Fisserà la propria dimora in [redacted] con il divieto di mutarla se non previa autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza.  
Potrà uscire dalla propria dimora dalle ore 7.00 alle ore 21.00; tale prescrizione dovrà essere transitoriamente derogata alla luce della normativa vigente che vieta l'uscita dal domicilio se non per motivi di salute o di assoluta necessità in conseguenza dell'attuale emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus COVID 19; l'affidato dovrà assicurare l'effettiva esecuzione del controllo da parte delle forze dell'ordine mediante l'installazione di idoneo campanello, del quale ha l'onere di garantire l'efficienza, indicando altresì all'Autorità preposta al controllo il numero di utenza telefonica.
3. Si darà alla ricerca di un lavoro, non appena possibile.
4. Adempirà puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.
5. Si adopererà, per quanto possibile, in favore delle eventuali vittime del reato; qualora queste non siano identificabili, o in caso di impossibilità o gravi difficoltà nella riparazione del danno, presterà attività gratuita in favore della collettività almeno una volta alla settimana: tale attività sarà individuata, compatibilmente con l'emergenza sanitaria in atto, con la collaborazione dell'U.E.P.E. e comunicata al Magistrato di Sorveglianza al quale l'affidato documenterà l'adempimento.
6. Non potrà allontanarsi dalla Provincia ove domicilia, ribadito quanto previsto al punto 2.
7. Non abuserà di alcolici e non consumerà stupefacenti.
8. Non si assocerà né frequenterà persone pregiudicate e/o tossicodipendenti né si intratterrà nei luoghi dagli stessi abitualmente frequentati.
9. Non deterrà armi.
10. Se in possesso di passaporto lo consegnerà all'Autorità cui è affidata la vigilanza; se in possesso di carta d'identità valida per l'espatrio si presenterà al Comune per l'apposizione della dicitura "non valida per l'espatrio".

**AVVERTE L'AFFIDATO**

- che in caso di violazione di legge o delle prescrizioni suddette, sempre modificabili dal Magistrato su proposta dell'U.E.P.E., la prova potrà essere sospesa e poi revocata, anche con effetto retroattivo;

Il Magistrato di Sorveglianza  
Dott.ssa Lara FORTUNA

- che è tenuto a gestire i propri impegni nell'ambito delle prescrizioni stabilite e che eventuali deroghe temporanee non urgenti o modifiche di natura permanente dovranno essere richieste almeno 20 giorni prima al Magistrato di Sorveglianza tramite l'U.E.P.E., con la necessaria documentazione e previo parere di quest'ultimo;
- le deroghe temporanee alle prescrizioni saranno autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne darà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferirà nella relazione di cui all'art. 47 comma 10 O.P.

Dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Venezia per il prosieguo ( ud. 16.9.2020)

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e notifiche.


Padova, li 30.3.2020

Il Magistrato di Sorveglianza  
dr. ssa Lara Fortuna



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
addi 31/03/2020  
IL COLLAB. DIGANS.

AI SENSI DELL'ART. 42 DELLE NORME D.  
ATTUAZIONE DEL C.P.P. SI ATTESTA DI  
AVER TRASMESSO IL TESTO ORIGINALE  
Il Funzionario Giudiziale  
M. A. BULGARELLI




24906

23/03/22

N. 2020/8179 SIUS

Dep: 2020 / 5162



**TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO**  
**Ufficio di Sorveglianza**  
Il Magistrato

Rosanna Calzolari

**ORDINANZA IN MATERIA DI DIFFERIMENTO PENA**  
- artt. 146, 147 c.p. e 47 ter c. 1 ter e 1 quater O.P. -

Visti gli atti del procedimento relativo a:

[REDACTED]

*Attualmente detenuto presso la CR di Milano Opera*

Avente ad oggetto: **differimento pena facoltativo.**

Titolo esecutivo: PG Milano n. 2013/318 (fine pena attuale: 1.9.2022)

rilevato che

dagli atti del procedimento iscritto al n. 2019/42712 SIUS (avente analogo oggetto) già risultava (cfr. relazione sanitaria del 27.12.2019) che il condannato è affetto da "ipertensione arteriosa, epatopatia cronica HBV correlata, IPB";

l'istanza è stata ripresentata a seguito del rischio creato dall'emergenza sanitaria dovuta al COVID19; il condannato ha indicato come domicilio l'abitazione della sorella [REDACTED]

[REDACTED] i CC hanno verificato l'idoneità di tale domicilio (cfr. nota CC [REDACTED] del 17.3.2020);

- ritenuto che le patologie di cui soffre il detenuto possano considerarsi gravi, ai sensi dell'art. 147 c. 1 n. 2) c.p., con specifico riguardo al correlato rischio di contagio attualmente in corso per COVID 19, che facoltizza questo magistrato a provvedere con urgenza al differimento dell'esecuzione della pena, ai sensi dell'art. 684 c. 2 c.p.p.;

rilevato che il rischio ravvisabile, nel senso specificato, prescinde dal rifiuto delle terapie e quindi dall'atteggiamento tenuto dal condannato che aveva portato in precedenza a non disporre il differimento della pena.

- viste le circostanze, la situazione sanitaria eccezionale e comunque in attesa del provvedimento del TS, che consentirà di rivalutare nell'attualità la posizione del condannato;

- ritenuto che la gravità dei fatti ascritti al condannato e l'inclinazione alla reiterazione che la particolare tipologia di reato rivela oggettivamente suggeriscono che il differimento avvenga nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47 ter c. 1 ter OP, come del resto richiesto dallo stesso istante che dispone di un domicilio;

rilevato che il domicilio indicato permette di evitare la ripresa di una convivenza con gli stretti familiari, che nel passato (a prescindere dalla configurabilità di reati) aveva registrato comunque aspetti disfunzionali e serio disagio espresso da una figlia minore

Visti gli artt. 147 c.p., 684 c. 2 c.p.p. e 47 ter c. 1 e 1 quater l. 26 luglio 1975, n.354;

MA



**DISPONE**

Il differimento della pena di cui all'ordine di esecuzione in epigrafe nelle forme della detenzione domiciliare, sino al provvedimento che assumerà il Tribunale di Sorveglianza, disponendo che ne sia data immediata comunicazione all'organo dell'esecuzione penale competente, oltre che all'interessato;

**ORDINA**

la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Milano per il prosieguo di competenza

**INDICA**

l'Ufficio di Sorveglianza di Milano competente per l'esecuzione della misura che dovrà svolgersi secondo le prescrizioni fissate nell'allegato verbale.

**MANDA**

per gli interventi di competenza all'UEPE di Lucca;

**AFFIDA**

la vigilanza alle Forze dell'Ordine territorialmente competenti.

**IMPONE**

Al condannato indicato in epigrafe le seguenti prescrizioni:

- 1) **rapporti con gli uffici e i servizi:** il condannato, appena ricevuta la notifica dell'ordinanza (e dimesso dall'Istituto, se detenuto) dovrà tempestivamente prendere contatti con l'U.E.P.E di Lucca competente in relazione al luogo di dimora, e dovrà mantenerli secondo i tempi e i modi dallo stesso indicati;
- 2) **dimora e territorio:** Dovrà fissare la propria dimora in [redacted] e potrà lasciare detto domicilio solo dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di ogni giorno, al solo fine di soddisfare le esigenze di vita nell'ambito del Comune di dimora;
- 3) **spostamenti e uscite:** Sono autorizzate sin d'ora le uscite dal domicilio, in deroga alla prescrizione sub 2), ogni qualvolta ciò occorra: a) per comprovati e documentabili motivi di salute propri o inerenti i familiari conviventi (accessi urgenti al P.S., visite mediche, sedute dentistiche o esami diagnostici); b) per ricoveri sanitari/ospedalieri anche di più giorni; c) per recarsi all'U.E.P.E., al SER.T., al N.O.A. o al C.P.S.; d) per recarsi in udienza qualora disponga di una convocazione da parte dell'autorità giudiziaria competente.  
Saranno autorizzati dal Responsabile delle FF.OO. competenti per i controlli, a ciò delegato, che ne darà tempestiva comunicazione al Magistrato di Sorveglianza, gli spostamenti in giornata fuori dal territorio del Comune di dimora o gli ampliamenti orari per significative esigenze familiari (es. matrimoni, battesimi, eventi luttuosi, 25 e 26 dicembre, Domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, ecc.) o lavorative (qualora sia stato autorizzato a lavorare).  
In tutti i casi precedenti, dovrà sempre dare previo avviso telefonico dell'uscita alle FF.OO. competenti per il controllo; al rientro produrrà alle stesse FF.OO. prova dell'incombente/appuntamento/ricovero/evento;
- 4) **condotta generale:** dovrà tenere condotta conforme a regole di civile convivenza, non potrà fare uso di alcuna sostanza stupefacente, né abusare di sostanze alcoliche;
- 5) **frequentazioni:** non potrà frequentare, senza adeguata ragione, pregiudicati, tossicodipendenti/alcolodipendenti, soggetti sottoposti a misure alternative, cautelari, di sicurezza o di prevenzione o comunque persone che lo esponano al rischio di commissione di reati (salvo si tratti dei familiari), omettendo altresì di frequentarne gli ambienti;
- 6) **controlli:** dovrà predisporre tutti gli accorgimenti necessari per agevolare i controlli al domicilio da parte delle Forze dell'Ordine, verificare la presenza ed il corretto funzionamento dell'impianto citofonico o comunque rendere agevolmente accessibile il domicilio alle FF.OO. rendendosi sempre reperibile personalmente in modo agevole anche per il mezzo del telefono fisso e/o cellulare;

ME

- 7) **lavoro e assistenza familiare:** dovrà adempiere puntualmente agli obblighi di assistenza familiare;
- 9) **oneri generali:** dovrà portare sempre con sé copia del presente provvedimento e un documento di identificazione o comunque dichiarare immediatamente alle FFOO con cui venisse in contatto per qualsiasi motivo il proprio stato di detenuto domiciliare;
- 10) **modifiche delle prescrizioni:** dovrà richiedere al Magistrato di Sorveglianza tramite le FF.OO. almeno 15 giorni prima, salvo sopraggiunte e comprovate necessità, ogni altra modifica alle prescrizioni diversa dagli spostamenti giornalieri indicati sub 3);

**AVVERTE**


Il detenuto domiciliare che, in caso di violazioni di legge o delle prescrizioni suddette, la misura potrà essere sospesa e poi revocata.

Le FF.OO. signaleranno immediatamente al Magistrato di sorveglianza ogni eventuale inadempimento agli obblighi o violazione delle prescrizioni

Milano, li 23.3.2020

Il Magistrato di Sorveglianza

Dr. Rosanna Calzolari





## UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI MILANO

N. SIUS 2020/8485

DECR. 008/5121

Il Magistrato di Sorveglianza;

Vista l'istanza volta ad ottenere l'ammissione provvisoria all'affidamento in prova al Servizio Sociale ex art. 47 comma 4 OP, presentata in data 17 marzo 2020 dal difensore di [REDACTED] detenuto presso la CR di Bollate, in espiatione della pena di anni 5, mesi 2 e giorni 6 di reclusione, sulla maggior pena di anni 6 di reclusione, inflitta dal Tribunale di Milano con sentenza del 2.02.2013, definitiva il 13.03.2019, per i reati di cui agli artt. [REDACTED]

Decorrenza pena: 3.05.2019

Fine pena: 24.02.2024

### OSSERVA

[REDACTED] sta espiando una condanna per il reato di cui agli artt. [REDACTED] c.p., [REDACTED] co l RD [REDACTED], in relazione al fallimento di tre società appartenenti al [REDACTED], noto [REDACTED] nel settore della [REDACTED].

Non vi sono altre condanne, mentre risulta pendente presso la [REDACTED] un procedimento per [REDACTED], per fatti collegati a quelli giudicati a Milano.

Esaminati gli atti, ritiene questo Magistrato che vi siano i presupposti per ammettere il condannato, anche in via provvisoria, alla misura di cui all'art. 47 O.P.

Si osserva al riguardo che l'istanza è ammissibile in quanto la pena residua è inferiore al limite di anni 4; che non vi sono ulteriori condanne; che i pur gravi fatti di reato (~~notte spacciata di droga~~ [REDACTED]) sono risalenti nel tempo e legati a cariche sociali ed ad attività professionali non più attuali; che il condannato, nel corso del giudizio, ha provveduto a risarcire tutte le parti civili, ad eccezione della [REDACTED], che ha rifiutato la proposta transattiva e con la quale è in corso una causa civile.

La relazione comportamentale aggiornata a marzo 2020, richiamando la precedente relazione di sintesi del 5.10.2019 [nella quale si riferiva che [REDACTED] è detenuto dal 3.05.2019, quando si è costituito a seguito dell'emissione dell'ordine di esecuzione della Procura di Milano; il soggetto era stato arrestato nel luglio 2010 e ristretto presso la CC di Milano San Vittore, dove vi è rimasto fino al 25.09.2010, quando ha ottenuto gli AADD, che ha espiato fino al maggio 2011. L'equipe ripercorreva la vicenda personale e professionale del condannato che, avulso per storia di vita da contesti devianti, ha nondimeno saputo accettare la carcerazione e comprenderne il contesto, rapportandosi in maniera adeguata con gli altri detenuti, senza mai far pesare il suo "status" ma, anzi, mettendo al servizio degli altri la propria conoscenza delle lingue.], conferma il positivo percorso rieducativo del detenuto e il regolare andamento del lavoro esterno presso la [REDACTED] beneficio al quale il predetto è stato ammesso nello scorso mese di gennaio.

Il condannato dispone di idoneo domicilio presso l'abitazione familiare sita in [REDACTED] e di risorsa lavorativa come consulente aziendale presso la [REDACTED] con sede a [REDACTED]

A fronte di tale quadro osservativo, ritiene il decidente, pur a fronte di un ancora lontano fine pena, la misura dell'affidamento ai servizi sociali, accompagnata dalla prescrizione di svolgere attività di volontariato a titolo riparatorio, sia idonea alla prosecuzione del percorso di risocializzazione del condannato e, nel contempo, a salvaguardare le esigenze di tutela della collettività, dovendosi ragionevolmente escludere l'esistenza di un concreto pericolo di fuga e di reiterazione del reato.

Da ultimo, quanto all'esistenza del grave pregiudizio legittimante una pronuncia in via provvisoria, va considerato che l'ammissione alla misura alternativa consentirebbe al condannato di riprendere l'attività lavorativa, attualmente interrotta a causa della sospensione dell'esecutività degli art. 21 OP in ragione della attuale emergenza sanitaria da COVID 19, al fine di limitare il rischio di contagio all'interno delle carceri.

**PQM**

Visto l'art. 47 c. 4 O.P.;

**DISPONE**

l'applicazione provvisoria della misura alternativa dell'affidamento al Servizio Sociale nei confronti di [REDACTED]

**ORDINA**

l'immediata liberazione di [REDACTED], se non detenuto per altra causa.

**INDICA**

L'Ufficio di Sorveglianza di Milano competente, in via provvisoria, per l'esecuzione della prova che dovrà svolgersi secondo le prescrizioni fissate nell'allegato verbale


**DISPONE**

La trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza in sede per la decisione definitiva.

Milano, 20 marzo 2020

Il Magistrato di Sorveglianza

Gloria Gambitta





## TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO

Il Tribunale di Sorveglianza, composto dai Signori:

Dr. Rosanna Calzolari	Presidente est.
Dr. Irina Alice Grossi	Magistrato di Sorveglianza
Dr. Antonino Giancontieri	Esperto
Dr. Letizia Marazzi	Esperto

nel procedimento di sorveglianza nei confronti di:

**[REDACTED]**  
*Attualmente detenuto presso la CC di Voghera*

Avente ad oggetto: **detenzione domiciliare**

Titolo esecutivo: PG Milano n. 2017/1277 SIEP

Pena da espiare: anni 8 mesi 1 di reclusione

Decorrenza pena 4.3.2014; fine pena al 24.11.2020;

Reati per cui vi è condanna in esecuzione: associazione di tipo mafioso, usura estorsione, riciclaggio, fatturazione per operazioni inesistenti aggravati ex art. 7 DL 152/1991 (2007 - 2014)

Precedenti penali: no

Applicata la libertà vigilata per 3 anni

OSSERVA

Rilevato che:

con provvedimento emesso in data 20.3.2020 il MdS di Pavia ha rigettato istanza di detenzione domiciliare ex art. 47 ter co 1 quater OP, rilevando l'ostatività, rispetto alla concessione di benefici, dei reati in esecuzione, e rilevando che le precarie condizioni di salute lamentate dal detenuto non fossero incompatibili con il regime carcerario;

rilevato che:

dalla relazione sanitaria in atti risulta che il condannato "giunto in data 29.3.2014 riferiva di essere affetto da diabete mellito tipo II in grande obeso (peso 180 kg altezza 181 cm), dislipidemia, problemi di difficoltà respiratoria da rinopatia con utilizzo frequente di Rinazina nasale.....in considerazione della patologia in anamnesi veniva fatta richiesta di ECG più visita, controlli ematochimici. RX del torace e visita otorina... al momento la terapia in corso è essenzialmente mirata a correggere i fattori di rischio cardiologico, controllare la glicemia e antidolorifici al bisogno... nel periodo di carcerazione a Opera sono stati effettuati i necessari controlli cardiologici... dopo il rientro in Istituto ha continuato i regolari controlli medici..." (relazione del 12.6.2017)

E' COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE  
MILANO, 01.04.2020  
IL FUNZIONARIO CUIVIBIARIO  
Giuseppe Testa

preso atto che il detenuto è affetto da patologie croniche, che rendono irrilevante la datazione della relazione sanitaria;  
ritenuto che anche nell'attualità, pertanto, non si possa escludere che il soggetto sia *a rischio in relazione al fattore età, alle pluripatologie con particolare riguardo alle problematiche cardiache, difficoltà respiratorie e diabete*;  
rilevato che ad oggi la situazione risulta aggravata significativamente dalla concomitanza del pericolo di contagio;  
ritenuto dunque che tali patologie possano considerarsi gravi, ai sensi dell'art. 147 c. 1 n. 2) c.p., con specifico riguardo al correlato rischio di contagio attualmente in corso per COVID 19, che appare – contrariamente a quanto ritenuto dal Mds – più elevato in ambiente carcerario, che non consente l'isolamento preventivo;  
ritenuto che la gravità dei fatti ascritti al condannato suggeriscono che il differimento avvenga nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47 ter c. 1 ter OP, come del resto richiesto dallo stesso istante che dispone di un domicilio;  
considerato il lungo periodo trascorso in carcere, durante il quale il detenuto ha ottenuto 495 giorni di liberazione anticipata, il non lontano fine pena, e la misura di sicurezza non detentiva applicata a suo carico, si ritiene che la detenzione domiciliare sia misura sufficientemente contenitiva e dunque idonea a scongiurare eventuali rischi di recidiva

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 147 c.p., 684 c. 2 c.p.p. e 47 ter c. 1 e 1 quater l. 26 luglio 1975, n.354;

**DISPONE**

Il differimento della pena di cui all'ordine di esecuzione in epigrafe nelle forme della detenzione domiciliare sino al termine di durata della pena,  
disponendo che ne sia data immediata comunicazione all'organo dell'esecuzione penale competente, oltre che all'interessato;

**INDICA**

l'Ufficio di Sorveglianza di Milano competente per l'esecuzione della misura che dovrà svolgersi secondo le prescrizioni fissate nell'allegato verbale.

**MANDA**

per gli interventi di competenza all'UEPE di Milano;

**AFFIDA**

la vigilanza alle Forze dell'Ordine territorialmente competenti.

**IMPONE**

al condannato indicato in epigrafe le seguenti **prescrizioni**:

**1) rapporti con gli uffici e i servizi:** il condannato, appena ricevuta la notifica dell'ordinanza (e dimesso dall'Istituto) dovrà tempestivamente prendere contatti (anche telefonici) con l'U.E.P.E di Milano, competente in relazione al luogo di dimora, e dovrà mantenerli secondo i tempi e i modi dallo stesso indicati;

**2) dimora e territorio:** dovrà fissare la propria dimora in [redacted] e potrà lasciare detto domicilio solo dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di ogni giorno, al solo fine di soddisfare le esigenze di vita nell'ambito del Comune di dimora;

**3) spostamenti e uscite:** Sono autorizzate sin d'ora le uscite dal domicilio, in deroga alla prescrizione sub 2), ogni qualvolta ciò occorra: a) per comprovati e documentabili motivi di salute propri o inerenti i familiari conviventi (accessi urgenti al P.S., visite mediche, sedute dentistiche o esami diagnostici); b) per ricoveri sanitari/ospedalieri anche di più giorni; c) per recarsi all'U.E.P.E., al SER.T., al N.O.A. o al C.P.S.; d) per recarsi in udienza qualora disponga di una convocazione da parte dell'autorità giudiziaria competente.

Saranno autorizzati dal Responsabile delle FF.OO. competenti per i controlli, a ciò delegato, che ne darà tempestiva comunicazione al Magistrato di Sorveglianza, gli spostamenti in giornata fuori dal territorio del Comune di dimora o gli ampliamenti orari per significative esigenze familiari (es. matrimoni, battesimi, eventi luttuosi, 25 e 26 dicembre, Domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, ecc.) o lavorative (qualora sia stato autorizzato a lavorare).

In tutti i casi precedenti, dovrà sempre dare previo avviso telefonico dell'uscita alle FF.OO. competenti per il controllo; al rientro produrrà alle stesse FF.OO. prova dell'incombente/appuntamento/ricovero/evento;

**4) condotta generale:** dovrà tenere condotta conforme a regole di civile convivenza, non potrà fare uso di alcuna sostanza stupefacente, né abusare di sostanze alcoliche;

**5) frequentazioni:** non potrà frequentare, senza adeguata ragione, pregiudicati, tossicodipendenti/alcolodipendenti, soggetti sottoposti a misure alternative, cautelari, di sicurezza o di prevenzione o comunque persone che lo espongano al rischio di commissione di reati (salvo si tratti dei familiari), omettendo altresì di frequentarne gli ambienti;

**6) controlli:** dovrà predisporre tutti gli accorgimenti necessari per agevolare i controlli al domicilio da parte delle Forze dell'Ordine, verificare la presenza ed il corretto funzionamento dell'impianto citofonico o comunque rendere agevolmente accessibile il domicilio alle FFOO, rendendosi sempre reperibile personalmente in modo agevole anche per il mezzo del telefono fisso e/o cellulare;

**7) lavoro e assistenza familiare:** dovrà adempiere puntualmente agli obblighi di assistenza familiare;

**9) oneri generali:** dovrà portare sempre con sé copia del presente provvedimento e un documento di identificazione o comunque dichiarare immediatamente alle FFOO con cui venisse in contatto per qualsiasi motivo il proprio stato di detenuto domiciliare;

**10) modifiche delle prescrizioni:** dovrà richiedere al Magistrato di Sorveglianza tramite le FF.OO. almeno 15 giorni prima, salvo sopraggiunte e comprovate necessità, ogni altra modifica alle prescrizioni diversa dagli spostamenti giornalieri indicati sub 3);

**FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'EMERGENZA SANITARIA IN ATTO PER COVID 19, CHE DOVRANNO ESSERE SCRUPOLOSAMENTE OSSERVATE DAL DETENUTO DOMICILIARE**

#### AVVERTE

Il detenuto domiciliare che, in caso di violazioni di legge o delle prescrizioni suddette, la misura potrà essere sospesa e poi revocata.

Le FF.OO. segnaleranno immediatamente al Magistrato di sorveglianza ogni eventuale inadempimento agli obblighi o violazione delle prescrizioni

Milano, li 31.3.2020

*Il Presidente est.*

*dr. Rosanna Galzolari*



Depositato in cancelleria  
il 01.04.2020  
JP Funzionario Giudiziario  
Giuseppe Tedesco



**TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO**

**Ufficio di Sorveglianza**

Il Magistrato

*Dr. Rosanna Calzolari*

**ORDINANZA IN MATERIA DI DIFFERIMENTO PENA**

**- artt. 147 c.p. e 47 ter c. 1 ter e 1 quater O.P. -**

Vista l'istanza presentata da:

***Attualmente detenuto presso la Casa di Reclusione di Milano Bollate***

Titolo esecutivo: provvedimento di cumulo PG Milano n. 2007/924 SIEP;

pena in espiatione: ergastolo con isolamento diurno per 3 anni

reati i espiatione: tentata rapina, armi, lesioni (1976) armi (1980) corruzione (1980) omicidio tentato in concorso (1980) lesioni (1976) danneggiamento (1980) ricettazione continuato (1980) lesioni colpose (1980) lesioni continuato e calunnia (1992) associazione di tipo mafioso, stupefacenti, tentata rapina, armi, furto, rapina (1989 - 1997) sequestro di persona a scopo di estorsione tentato, associazione di tipo mafioso, furto continuato, armi, estorsione tentato (1979 - 1990) omicidio continuato, armi, rapina continuato (1991) rapina, furto, ricettazione, lesioni (1992)

decorrenza pena: 22.8.1992; concessi giorni 1630 di liberazione anticipata

volta ad ottenere l'**applicazione provvisoria del differimento pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare.**

- preso atto che dalla relazione sanitaria del 21.3.2020 risulta che il detenuto è affetto dalle seguenti patologie:

*“appendicectomia - varicocele sx - pregresso IMA con rivascolizzazione miocardica - ernioplastica inguinale dx - diabete NID - ernia jatale - ipertensione arteriosa - dislipidemia - frattura 1 dito piede sx - ernia discale L4-L5 - sdr. Apnee notturne - asportazione polipo del sigma - intervento di artrodesi lombo sacrale. Paziente ultra 65enne affetto dalle patologie sovraesposte. Il Paziente in considerazione della commorbilità delle patologie di cui è affetto è da considerarsi a rischio maggiore per morte o gravi complicanze in caso di infezione da COVID19”*

- ritenuto che tale la pluripatologia della quale è affetto il detenuto, valutata unitamente alla sua età avanzata, possa considerarsi grave, ai sensi dell'art. 147 c. 1 n. 2) c.p., con specifico riguardo al correlato rischio di contagio attualmente in corso per COVID 19, che facoltizza questo magistrato a provvedere con urgenza al differimento dell'esecuzione della pena, ai sensi dell'art. 684 c. 2 c.p.p.;

- viste le circostanze, la situazione sanitaria eccezionale e comunque in attesa del provvedimento del TS, che consentirà di rivalutare nell'attualità la posizione del condannato;

- ritenuto che la gravità dei fatti ascritti al condannato e la particolare tipologia di reati suggeriscono che il differimento avvenga nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47 ter c. 1 ter OP;

- rilevato che la detenzione domiciliare offre sufficienti garanzie di contenimento, considerando che da tempo il detenuto gode di permessi premio senza criticità



-rilevato che il detenuto dispone di domicilio presso l'abitazione familiare in [REDACTED] [REDACTED] ove già si reca durante la fruizione dei permessi

Visti gli artt. 147 c.p., 684 c. 2 c.p.p. e 47 *ter* c. 1 e 1 *quater* l. 26 luglio 1975, n.354;

#### **DISPONE**

Il differimento della pena di cui all'ordine di esecuzione in epigrafe nelle forme della detenzione domiciliare, sino al provvedimento che assumerà il Tribunale di Sorveglianza, disponendo che ne sia data immediata comunicazione all'organo dell'esecuzione penale competente, oltre che all'interessato;

#### **ORDINA**

la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Milano per il prosieguo di competenza

#### **INDICA**

l'Ufficio di Sorveglianza di Milano competente per l'esecuzione della misura che dovrà svolgersi secondo le prescrizioni fissate nell'allegato verbale.

#### **MANDA**

per gli interventi di competenza all'UEPE di Varese;

#### **AFFIDA**

la vigilanza alle Forze dell'Ordine territorialmente competenti.

#### **IMPONE**

Al condannato indicato in epigrafe le seguenti **prescrizioni**:

**1) rapporti con gli uffici e i servizi:** il condannato, appena ricevuta la notifica dell'ordinanza (e dimesso dall'Istituto, se detenuto) dovrà tempestivamente prendere contatti (anche telefonicamente) con l'U.E.P.E di Varese, competente in relazione al luogo di dimora, e dovrà mantenerli secondo i tempi e i modi dallo stesso indicati;

**2) dimora e territorio:** Dovrà fissare la propria dimora in [REDACTED] e potrà lasciare detto domicilio solo dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di ogni giorno, al solo fine di soddisfare le esigenze di vita nell'ambito del Comune di dimora;

**3) spostamenti e uscite:** Sono autorizzate sin d'ora le uscite dal domicilio, in deroga alla prescrizione sub 2), ogni qualvolta ciò occorra: **a)** per comprovati e documentabili motivi di salute propri o inerenti i familiari conviventi (accessi urgenti al P.S., visite mediche, sedute dentistiche o esami diagnostici); **b)** per ricoveri sanitari/ospedalieri anche di più giorni; **c)** per recarsi all'U.E.P.E., al SER.T., al N.O.A. o al C.P.S.; **d)** per recarsi in udienza qualora disponga di una convocazione da parte dell'autorità giudiziaria competente.

Saranno autorizzati dal Responsabile delle FF.OO.competenti per i controlli, a ciò delegato, che ne darà tempestiva comunicazione al Magistrato di Sorveglianza, gli spostamenti in giornata fuori dal territorio del Comune di dimora o gli ampliamenti orari per significative esigenze familiari (es. matrimoni, battesimi, eventi luttuosi, 25 e 26 dicembre, Domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, ecc.) o lavorative (qualora sia stato autorizzato a lavorare).

In tutti i casi precedenti, dovrà sempre dare previo avviso telefonico dell'uscita alle FF.OO. competenti per il controllo; al rientro produrrà alle stesse FF.OO. prova dell'incombente/appuntamento/ricovero/evento;

**4) condotta generale:** dovrà tenere condotta conforme a regole di civile convivenza, non potrà fare uso di alcuna sostanza stupefacente, né abusare di sostanze alcoliche;

**5) frequentazioni:** non potrà frequentare, senza adeguata ragione, pregiudicati, tossicodipendenti/alcolodipendenti, soggetti sottoposti a misure alternative, cautelari, di sicurezza o



di prevenzione o comunque persone che lo esponcano al rischio di commissione di reati (salvo si tratti dei familiari), omettendo altresì di frequentarne gli ambienti;

**6) controlli:** dovrà predisporre tutti gli accorgimenti necessari per agevolare i controlli al domicilio da parte delle Forze dell'Ordine, verificare la presenza ed il corretto funzionamento dell'impianto citofonico o comunque rendere agevolmente accessibile il domicilio alle FFOO, rendendosi sempre reperibile personalmente in modo agevole anche per il mezzo del telefono fisso e/o cellulare;

**7) lavoro e assistenza familiare:** dovrà adempiere puntualmente agli obblighi di assistenza familiare;

**9) oneri generali:** dovrà portare sempre con sé copia del presente provvedimento e un documento di identificazione o comunque dichiarare immediatamente alle FFOO con cui venisse in contatto per qualsiasi motivo il proprio stato di detenuto domiciliare;

**10) modifiche delle prescrizioni:** dovrà richiedere al Magistrato di Sorveglianza tramite le FF.OO. almeno 15 giorni prima, salvo sopraggiunte e comprovate necessità, ogni altra modifica alle prescrizioni diversa dagli spostamenti giornalieri indicati sub 3);

**FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'EMERGENZA SANITARIA IN ATTO PER COVID 19**

#### AVVERTE

Il detenuto domiciliare che, in caso di violazioni di legge o delle prescrizioni suddette, la misura potrà essere sospesa e poi revocata.

Le FF.OO. segnaleranno immediatamente al Magistrato di sorveglianza ogni eventuale inadempimento agli obblighi o violazione delle prescrizioni

Milano, lì 26.3.2020

*Il Magistrato di Sorveglianza*

*Dr. Rosanna Calzolari*





**TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO**

**Ufficio di Sorveglianza**

Il Magistrato

Dr. Rosanna Calzolari

**ORDINANZA IN MATERIA DI DIFFERIMENTO PENA**

**- artt. 147 c.p. e 47 ter c. 1 ter e 1 quater O.P. -**

Vista l'istanza presentata da:

***Attualmente detenuto presso la Casa di Reclusione di Milano Bollate***

Titolo esecutivo: provvedimento di cumulo PG Milano n. 2007/924 SIEP;

pena in espiazione: ergastolo con isolamento diurno per 3 anni

reati i espiazione: tentata rapina, armi, lesioni (1976) armi (1980) corruzione (1980) omicidio tentato in concorso (1980) lesioni (1976) danneggiamento (1980) ricettazione continuato (1980) lesioni colpose (1980) lesioni continuato e calunnia (1992) associazione di tipo mafioso, stupefacenti, tentata rapina, armi, furto, rapina (1989 – 1997) sequestro di persona a scopo di estorsione tentato, associazione di tipo mafioso, furto continuato, armi, estorsione tentato (1979 – 1990) omicidio continuato, armi, rapina continuato (1991) rapina, furto, ricettazione, lesioni (1992)

decorrenza pena: 22.8.1992; concessi giorni 1630 di liberazione anticipata

volta ad ottenere l'**applicazione provvisoria del differimento pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare.**

- preso atto che dalla relazione sanitaria del 21.3.2020 risulta che il detenuto è affetto dalle seguenti patologie:

*“appendicectomia – varicocele sx – pregresso IMA con rivascolizzazione miocardica – ernioplastica inguinale dx – diabete NID – ernia jatale – ipertensione arteriosa – dislipidemia – frattura 1 dito piede sx – ernia discale L4-L5 – sdr. Apnee notturne – asportazione polipo del sigma – intervento di artrodesi lombo sacrale. Paziente ultra 65enne affetto dalle patologie sovraesposte. Il Paziente in considerazione della commorbidità delle patologie di cui è affetto è da considerarsi a rischio maggiore per morte o gravi complicanze in caso di infezione da COVID19”*

- ritenuto che tale la pluripatologia della quale è affetto il detenuto, valutata unitamente alla sua età avanzata, possa considerarsi grave, ai sensi dell'art. 147 c. 1 n. 2) c.p., con specifico riguardo al correlato rischio di contagio attualmente in corso per COVID 19, che facoltizza questo magistrato a provvedere con urgenza al differimento dell'esecuzione della pena, ai sensi dell'art. 684 c. 2 c.p.p.;

- viste le circostanze, la situazione sanitaria eccezionale e comunque in attesa del provvedimento del TS, che consentirà di rivalutare nell'attualità la posizione del condannato;

- ritenuto che la gravità dei fatti ascritti al condannato e la particolare tipologia di reati suggeriscono che il differimento avvenga nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47 ter c. 1 ter OP;

- rilevato che la detenzione domiciliare offre sufficienti garanzie di contenimento, considerando che da tempo il detenuto gode di permessi premio senza criticità

-rilevato che il detenuto dispone di domicilio presso l'abitazione familiare in [REDACTED] [REDACTED] ove già si reca durante la fruizione dei permessi

Visti gli artt. 147 c.p., 684 c. 2 c.p.p. e 47 *ter* c. 1 e 1 *quater* l. 26 luglio 1975, n.354;

#### **DISPONE**

Il differimento della pena di cui all'ordine di esecuzione in epigrafe nelle forme della detenzione domiciliare, sino al provvedimento che assumerà il Tribunale di Sorveglianza, disponendo che ne sia data immediata comunicazione all'organo dell'esecuzione penale competente, oltre che all'interessato;

#### **ORDINA**

la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Milano per il prosieguo di competenza

#### **INDICA**

l'Ufficio di Sorveglianza di Milano competente per l'esecuzione della misura che dovrà svolgersi secondo le prescrizioni fissate nell'allegato verbale.

#### **MANDA**

per gli interventi di competenza all'UEPE di Varese;

#### **AFFIDA**

la vigilanza alle Forze dell'Ordine territorialmente competenti.

#### **IMPONE**

Al condannato indicato in epigrafe le seguenti **prescrizioni**:

**1) rapporti con gli uffici e i servizi:** il condannato, appena ricevuta la notifica dell'ordinanza (e dimesso dall'Istituto, se detenuto) dovrà tempestivamente prendere contatti (anche telefonicamente) con l'U.E.P.E di Varese, competente in relazione al luogo di dimora, e dovrà mantenerli secondo i tempi e i modi dallo stesso indicati;

**2) dimora e territorio:** Dovrà fissare la propria dimora in [REDACTED] e potrà lasciare detto domicilio solo dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di ogni giorno, al solo fine di soddisfare le esigenze di vita nell'ambito del Comune di dimora;

**3) spostamenti e uscite:** Sono autorizzate sin d'ora le uscite dal domicilio, in deroga alla prescrizione sub 2), ogni qualvolta ciò occorra: **a)** per comprovati e documentabili motivi di salute propri o inerenti i familiari conviventi (accessi urgenti al P.S., visite mediche, sedute dentistiche o esami diagnostici); **b)** per ricoveri sanitari/ospedalieri anche di più giorni; **c)** per recarsi all'U.E.P.E., al SER.T., al N.O.A. o al C.P.S.; **d)** per recarsi in udienza qualora disponga di una convocazione da parte dell'autorità giudiziaria competente.

Saranno autorizzati dal Responsabile delle FF.OO. competenti per i controlli, a ciò delegato, che ne darà tempestiva comunicazione al Magistrato di Sorveglianza, gli spostamenti in giornata fuori dal territorio del Comune di dimora o gli ampliamenti orari per significative esigenze familiari (es. matrimoni, battesimi, eventi luttuosi, 25 e 26 dicembre, Domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, ecc.) o lavorative (qualora sia stato autorizzato a lavorare).

In tutti i casi precedenti, dovrà sempre dare previo avviso telefonico dell'uscita alle FF.OO. competenti per il controllo; al rientro produrrà alle stesse FF.OO. prova dell'incombente/appuntamento/ricovero/evento;

**4) condotta generale:** dovrà tenere condotta conforme a regole di civile convivenza, non potrà fare uso di alcuna sostanza stupefacente, né abusare di sostanze alcoliche;

**5) frequentazioni:** non potrà frequentare, senza adeguata ragione, pregiudicati, tossicodipendenti/alcolodipendenti, soggetti sottoposti a misure alternative, cautelari, di sicurezza o



di prevenzione o comunque persone che lo espongano al rischio di commissione di reati (salvo si tratti dei familiari), omettendo altresì di frequentarne gli ambienti;

**6) controlli:** dovrà predisporre tutti gli accorgimenti necessari per agevolare i controlli al domicilio da parte delle Forze dell'Ordine, verificare la presenza ed il corretto funzionamento dell'impianto citofonico o comunque rendere agevolmente accessibile il domicilio alle FFOO, rendendosi sempre reperibile personalmente in modo agevole anche per il mezzo del telefono fisso e/o cellulare;

**7) lavoro e assistenza familiare:** dovrà adempiere puntualmente agli obblighi di assistenza familiare;

**9) oneri generali:** dovrà portare sempre con sé copia del presente provvedimento e un documento di identificazione o comunque dichiarare immediatamente alle FFOO con cui venisse in contatto per qualsiasi motivo il proprio stato di detenuto domiciliare;

**10) modifiche delle prescrizioni:** dovrà richiedere al Magistrato di Sorveglianza tramite le FF.OO. almeno 15 giorni prima, salvo sopraggiunte e comprovate necessità, ogni altra modifica alle prescrizioni diversa dagli spostamenti giornalieri indicati sub 3);

**FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'EMERGENZA SANITARIA IN ATTO PER COVID 19**

#### AVVERTE

Il detenuto domiciliare che, in caso di violazioni di legge o delle prescrizioni suddette, la misura potrà essere sospesa e poi revocata.

Le FF.OO. segnaleranno immediatamente al Magistrato di sorveglianza ogni eventuale inadempimento agli obblighi o violazione delle prescrizioni

Milano, lì 26.3.2020

*Il Magistrato di Sorveglianza*

*Dr. Rosanna Calzolari*



N. 019/41394 STUS

2020/7716



# TRIBUNALE DI SOVRIGLIANZA DI MILANO

Ufficio di Sorveglianza

Il Magistrato

Dr. Rosanna Calzolari

**ORDINANZA IN MATERIA DI DIFFERIMENTO PENA** ex artt. 147 c.p. e 47 ter c. 1 ter e 1 quater O.P.;

Vista l'istanza presentata dalla difesa in data nell'interesse di:

Attualmente detenuto presso la CR

Titolo esecutivo: PM Udine n. 2018/716 SIEP

Pena in espiatione: anni 3 mesi 10 giorni 17 di reclusione

Decorrenza pena: 21.2.2020; fine pena attuale: 8.1.2024

Reati in esecuzione: appropriazione indebita (1988) falsità ideologica (2009) varie bancarotte fraudolente (dal 2011 al 2015)

Precedenti penali: truffa (2009) violazione normativa edilizia (2010) bancarotta fraudolenta (2009)

Rilevato che: il difensore di [redacted] ha chiesto applicazione del regime della detenzione domiciliare evidenziando gravi problemi di salute del condannato, e ha indicato come domicilio l'abitazione in [redacted]

dalle relazione sanitaria del 13.3.2020 risulta che il detenuto ha la seguente diagnosi "invalidità 80%; appendicectomia, ernioplastica inguinale sin, colecistectomia per calcoli, FAP con tentata cardioversione poi ablazione con RX frequenze (ultima cardioversione elettrica nel 2019), tiroidectomia totale per tiroide multinodulare complicata con emorragia postoperatoria ed intubazione, ipotiroidismo, possibile TIA in encefalopatia multifartuale ipertensiva, intervento in safenectomia AISX (ultima nel 2019), CPAP notturna per apnee notturne, intervento di cataratta OS, obesità di 2 grado"; il paziente assume regolarmente la terapia in corso; "tuttavia si precisa che rimane impossibile prevedere l'insorgenza di fatti acuti e/o complicazioni, anche ad evoluzione fatale, in considerazione della patologia di cui è affetto il paziente"

Rilevato che i CC. di [redacted] hanno verificato la idoneità e disponibilità del domicilio

Ritenuto che:

a fronte delle sopra richiamate risultanze, la pluripatologia della quale è affetto il detenuto, pur non espressamente ritenuta dai sanitari dell'Istituto carcerario incompatibile con il regime detentivo, sia da considerarsi grave, ai sensi dell'art. 147 c. 1 n. 2 c.p.; le necessità di costante monitoraggio e cura, le difficoltà di gestione all'evidenza aggravate dall'età e dalla condizione detentiva e la possibile evoluzione in senso peggiorativo portano a ravvisare una situazione di grave pregiudizio nel protrarsi dello stato detentivo che facoltizza questo magistrato a provvedere con urgenza al differimento dell'esecuzione della pena, ai sensi degli artt. 147 c.p. e 684 c. 2 c.p.p.; va inoltre considerata l'incidenza, sul rischio di una evoluzione negativa della grave patologia, il fattore di stress costituito dallo stato detentivo e dai rischi connessi all'emergenza sanitaria in atto,

che in una situazione di salute così compromessa e a fronte della possibilità di evoluzione in senso peggiorativo può comprensibilmente costituire esso stesso causa di aggravamento.

Ritenuto che la valutazione dei fatti-reato ascritti al condannato porti a stabilire che il differimento avvenga nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47 ter c. 1 ter OP, come richiesto dallo stesso istante, che dispone di un domicilio; la detenzione domiciliare appare sufficientemente contenitiva, considerata l'epoca dei commessi reati e l'età del condannato

Visti gli artt. 147<sup>1</sup> c.p., 684 c. 2 c.p.p. e 47 ter c. 1 e 1 quater l. 26 luglio 1975, n.354;

### DISPONE

Il differimento della pena di cui all'ordine di esecuzione in epigrafe nelle forme della D.D., sino al provvedimento che assumerà il Tribunale di Sorveglianza, disponendo che ne sia data immediata comunicazione all'organo dell'esecuzione penale competente, oltre che all'interessato;

### ORDINA

la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Milano per il prosieguo di competenza

### INDICA

l'Ufficio di Sorveglianza di Milano competente per l'esecuzione della misura in via provvisoria che dovrà svolgersi secondo le prescrizioni fissate nell'allegato verbale.

### MANDA

per gli interventi di competenza all'UEPE di Udine;

### AFFIDA

la vigilanza alle Forze dell'Ordine territorialmente competenti.

Impone a [redacted] le seguenti prescrizioni:

1) **rapporti con gli uffici e i servizi:** il condannato, appena ricevuta la notifica dell'ordinanza (e dimesso dall'Istituto, se detenuto) dovrà tempestivamente prendere contatti con l'U.E.P.E di Udine, competente in relazione al luogo di dimora, e dovrà mantenerli secondo i tempi e i modi dallo stesso indicati;

2) **dimora e territorio:** dovrà fissare la propria dimora in [redacted] [redacted] potrà lasciare detto domicilio solo dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di ogni giorno, al solo fine di soddisfare le esigenze di vita nell'ambito del comune di dimora;

3) **spostamenti e uscite:** Sono autorizzate sin d'ora le uscite dal domicilio, in deroga alla prescrizione sub 2), ogni qualvolta ciò occorra: a) per comprovati e documentabili motivi di salute propri o inerenti i familiari conviventi (accessi urgenti al P.S., visite mediche, sedute dentistiche o esami diagnostici); b) per ricoveri sanitari/ospedalieri anche di più giorni; c) per recarsi all'U.E.P.E., al SER.T., al N.O.A. o al C.P.S.; d) per recarsi in udienza qualora disponga di una convocazione da parte dell'autorità giudiziaria competente.

Saranno autorizzati dal Responsabile delle FF.OO. competenti per i controlli, a ciò delegato, che ne darà tempestiva comunicazione al Magistrato di Sorveglianza, gli spostamenti in giornata fuori dal territorio del Comune di dimora o gli ampliamenti orari per significative esigenze familiari (es. matrimoni, battesimi, eventi luttuosi, 25 e 26 dicembre, Domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, ecc.) o lavorative (qualora sia stato autorizzato a lavorare).

In tutti i casi precedenti, dovrà sempre dare previo avviso telefonico dell'uscita alle FF.OO. competenti per il controllo; al rientro produrrà alle stesse FF.OO. prova dell'incombente/appuntamento/ricovero/evento;

4) **condotta generale:** dovrà tenere condotta conforme a regole di civile convivenza, non potrà fare uso di alcuna sostanza stupefacente, né abusare di sostanze alcoliche;

- 5) **frequentazioni:** non potrà frequentare, senza adeguata ragione, pregiudicati, tossicodipendenti/alcolodipendenti, soggetti sottoposti a misure alternative, cautelari, di sicurezza o di prevenzione o comunque persone che lo espongano al rischio di commissione di reati (salvo si tratti dei familiari), omettendo altresì di frequentarne gli ambienti;
- 6) **controlli:** dovrà predisporre tutti gli accorgimenti necessari per agevolare i controlli al domicilio da parte delle Forze dell'Ordine, verificare la presenza ed il corretto funzionamento dell'impianto citofonico o comunque rendere agevolmente accessibile il domicilio alle FFOO, rendendosi sempre reperibile personalmente in modo agevole anche per il mezzo del telefono fisso e/o cellulare;
- 7) **lavoro e assistenza familiare:** dovrà adempiere puntualmente agli obblighi di assistenza familiare;
- 9) **oneri generali:** dovrà portare sempre con sé copia del presente provvedimento e un documento di identificazione o comunque dichiarare immediatamente alle FFOO con cui venisse in contatto per qualsiasi motivo il proprio stato di detenuto domiciliare;
- 10) **modifiche delle prescrizioni:** dovrà richiedere al Magistrato di Sorveglianza tramite le FF.OO. almeno 15 giorni prima, salvo sopraggiunte e comprovate necessità, ogni altra modifica alle prescrizioni diversa dagli spostamenti giornalieri indicati sub 3);


**AVVERTE**

Il detenuto domiciliare che, in caso di violazioni di legge o delle prescrizioni suddette, la misura potrà essere sospesa e poi revocata.

Le FF.OO. segnaleranno immediatamente al Magistrato di sorveglianza ogni eventuale inadempimento agli obblighi o violazione delle prescrizioni

Milano, lì 16.3.2020

Il Magistrato di Sorveglianza  
dr. Rosanna Calzolari





N. SIUS 2020 / 1334  
N. SIEP 2018 / 1546

- UDS MANTOVA  
- PGCAP MILANO

Decreto N. 682/2020



## UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI MANTOVA

### IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Vista l'istanza presentata da [REDACTED] attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di MANTOVA, relativo alla domanda di **applicazione provvisoria di affidamento in prova terapeutico** in relazione alla pena di cui al provvedimento di cumulo emesso in data 17-05-2019 dalla PGCAP di MILANO N. SIEP 2018 / 1546;

Letta l'istanza tendente ad ottenere l'applicazione provvisoria della misura dell'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art.94 D.P.R. 9 ottobre 1990 e succ.mod.;

Ritenuto che, ai sensi dell'art.94 D.P.R. 309/90, nel testo risultante dalle modifiche apportate con legge 21 febbraio 2006 n.49, la misura è concedibile se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcolodipendente che abbia in corso un programma di recupero o che, ad esso intenda sottoporsi, sulla base di un programma da lui concordato con un'azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'art.116 D.P.R., 309/90;

Ritenuto che l'affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'art. 4 bis L.26 luglio 1975 n. 354 e succ. mod.;

Ritenuto che alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità: certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'art.116 D.P.R. 309/90, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcolodipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato;

Ritenuto che ai sensi dell'art.94 comma 4 D.P.R. 309/90, nel testo risultante dalle modifiche apportate con legge 21 febbraio 2006 n.49, se l'ordine di carcerazione è già stato eseguito, l'istanza deve essere presentata al Magistrato di Sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione, il quale, se l'istanza è ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dal protrarsi dello stato di detenzione e qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l'applicazione provvisoria della misura alternativa;

Ritenuto che il carattere cautelare del presente procedimento impone una decisione fondata essenzialmente sulle allegazioni di parte, ferma la facoltà del Magistrato di Sorveglianza di svolgere gli accertamenti essenziali in merito ai fatti non pienamente provati, ovvero suscettibili di immediato riscontro poiché afferenti a dati ordinariamente in possesso dell'Amministrazione della Giustizia o delle Forze di Polizia;

Considerato che dall'esame degli atti del fascicolo risultano sussistere i presupposti predetti;

- Che invero in favore del condannato sussiste un idoneo programma terapeutico territoriale predisposto dal Ser.D di [REDACTED] che prevede la presa in carico per controlli periodi delle urine e i colloqui socio-educativi, mentre gli interventi di sostegno psicologico, con cadenza quindicinale, avverranno presso la sede del Servizio di [REDACTED]
- che il protrarsi dello stato di detenzione arrecherebbe grave pregiudizio al condannato precludendo il tempestivo avvio dell'evidenziato percorso di recupero e reinserimento sociale;
- che il condannato svolge attività lavorativa come operaio generico per conto della Cooperativa [REDACTED]

- ritenuto che l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e il rischio di diffusione del contagio nel ristretto e promiscuo ambiente carcerario giustificano l'adozione di un provvedimento interinale;

**P.Q.M.**

Visto l'art.94 D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 come modificato dalla L.21 febbraio 2006 n.,49;

**DISPONE**

L'applicazione provvisoria dell'affidamento particolare all'UEPE al condannato [REDACTED] per il rimanente periodo di esecuzione della pena e precisamente quello che sarà determinato dalla competente Procura della Repubblica sotto la vigilanza del Magistrato di Sorveglianza di MANTOVA e sotto il controllo dell' UEPE di MANTOVA;

- Il detenuto sottoscriverà il verbale delle prescrizioni avanti il Direttore della Casa Circondariale e dimesso dall'Istituto si presenterà al Comando Stazione Carabinieri di [REDACTED] per essere accompagnato presso l'abitazione di proprietà dove si trovano la moglie ed i due figli minori in via [REDACTED]

**DETERMINA LE SEGUENTI PRESCRIZIONI:**

- a) dovrà prendere immediato contatto con l'UEPE di MANTOVA;
- b) dovrà proseguire il programma di recupero concordato con il Ser.D [REDACTED]
- c) obbligo di fissare la propria dimora presso l'abitazione in via [REDACTED]
- d) facoltà di spostamento nella regione Lombardia ed obbligo di stare presso il domicilio dalle ore 21.00 alle ore 07.00 del mattino successivo;
- e) divieto di frequentare abitualmente pubblici esercizi;
- f) obbligo di non avere rapporti abituali con pregiudicati, di non frequentare luoghi o persone che possono favorire la commissione di reati;
- g) obbligo di mantenere rapporti con l' U.E.P.E. di MANTOVA con la frequenza che lo stesso disporrà, nonché con il Ser.D competente;
- h) obbligo di svolgere attività previste dal programma terapeutico con obbligo di previa comunicazione all'UEPE e alle forze dell' ordine ;
- i) obbligo di svolgere attività lavorativa ;

**Avverte l'affidato**

- 1) Che in caso di violazioni di legge o delle prescrizioni suddette, sempre modificabili dal Magistrato, sentito l'Ufficio dell'Esecuzione Penale, la prova sarà sospesa immediatamente e poi revocata;
- 2) Che le deroghe alle prescrizioni suddette dovranno essere richieste almeno 20 gg. prima, tramite l'U.E.P.E. competente al Magistrato di Sorveglianza di Mantova **esclusivamente in casi eccezionali e per gravi ragioni**. L'affidato è tenuto a gestire eventuali impegni extralavorativi (studio e svago) nell'ambito delle prescrizioni suddette;

**DISPONE**

La trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Brescia per quanto di competenza.

Mantova, 08-04-2020

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA  
Dott.ssa ~~Domenica~~ Sabrina TANASI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI ..... 08-04-2020 .....  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Caterina Benigiovanni



Si comunichi:

- Alla Direzione della Casa Circondariale di Mantova (per la notifica all'interessato);
- Al U.E.P.E. di Mantova;
- All' Ufficio di Sorveglianza sede;
- Alla Questura - Anticrimine - di Cremona

- Alla Questura – Anticrimine - di Cremona
- al Comando Stazione Carabinieri di [REDACTED] per la vigilanza e per quanto di competenza;
- All'Ufficio Esecuzioni della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano;
- Al Ser.D. [REDACTED]
- Al difensore [REDACTED], di fiducia.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Caterina Bongiovanni





## UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI LIVORNO

### DIFFERIMENTO PROVVISORIO DELL'ESECUZIONE DI PENA

(art. 684 c.p.p. , 147 c.p. e art. 47 ter O.P.)

#### IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Letti gli atti relativi al procedimento nei confronti di: XXXXXXXXXXXX detenuto presso la Casa Circondariale di Livorno, in espiatione della pena determinata con provvedimento emesso in data 22 novembre 2014 dalla procura Generale presso la Corte d'Appello di Lecce, in relazione alla pena di anni 20 di reclusione con decorrenza dal 14 settembre 2014 e termine fisato al 13 settembre 2034;

Vista la richiesta relativa al differimento provvisorio dell'esecuzione della pena detentiva

Letta la relazione sanitaria in data 16.03.2020 del Presidio Sanitario ove l'istante è attualmente ristretto, dalla quale risulta la seguente diagnosi: *"Affetto da BCPO enfisematoso , obesità, OSAS di grado severo in terapia con supporto respiratorio notturno con C-PAP, diabete mellito trattato con ipoglicemizzanti orali. Presenta inoltre deficit della deambulazione a seguito dei quali utilizza una sedia a rotelle per lunghi tragitti. In trattamento farmacologico con. Metformina 500 Pantorc, Cardioaspirina, Blopresid".*

Rilevato che la difesa ha documentato con relazione a firma dei dott. Antonio Castagnaro e Domenico D'Urso che il detenuto si trova attualmente in condizioni di *"salute gravi e soprattutto a rischio di incidenti cardiovascolari (ctus, Infarto del Miocardio) in quanto portatore di Cardipatia Ipertensiva, Broncopatia cronica ostruttiva, insufficienza respiratoria notturna, malattia da reflusso esofageo, Anemia; nel loro complesso tali da determinare un quadro clinico di estrema gravità in termini di fattori di rischio per incidenza di malattie cardio-vascolari. Il paziente ha necessità di praticare terapia ventilatoria e di trattamento con O2 terapia. Per tale motivo lo stato ipertensivo associato alla presenza di un quadro di BPCO a carattere enfisematoso, qualora non controllato, e la comparsa di sintomatologia anginosa e dispnoica, sono incompatibili con la condizione di attuale detenzione, dove sarebbe impossibile far fronte all'emergenza."*

Considerato che in ragione del persistente grave quadro epidemiologico e della situazione di emergenza sanitaria che si è creata nel territorio a seguito della rapida evoluzione del coronavirus (COVID-19), non può escludersi, in caso di eventuale contagio, il verificarsi di un serio peggioramento delle condizioni di salute del soggetto, difficilmente fronteggiabile all'interno del carcere;

Ritenuto pertanto che le condizioni di grave infermità fisica dell'istante giustificano il rinvio dell'esecuzione della pena ex art. 684 c.p.p. e 147 cp. trattandosi di patologie la cui efficace cura e gestione appare attualmente incompatibile con il regime carcerario per la grave emergenza epidemiologica in atto, con conseguente difficoltà a fare ricorso ai trattamenti sanitari necessari ad affrontare i pericoli derivanti dalla malattia di cui è affetto il detenuto, rendendo la permanenza in carcere contraria al senso di umanità.

Considerato che nel caso in esame vi è fondato motivo di ritenere che sussistano i presupposti perché il Tribunale disponga il differimento della pena e che sussiste obiettivamente un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione;

Rilevato che le esigenze di tutela della collettività, derivanti dalla residua pericolosità sociale del nominato, desumibile non solo dalla natura dei reati per i quali è stato giudicato e dall'entità della pena in concreto riportata, ma anche dai suoi precedenti penali e dalle informazioni di P.G, possono essere – allo stato-salvaguardate mediante l'adozione della misura della detenzione domiciliare temporanea, ai sensi del comma 1 ter dell'art. 47 ter O.P.;

Si ritiene pertanto che sussistano i presupposti per disporre il rinvio, in via provvisoria ed urgente, dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica

Visti gli artt., 147 cp e 684 c.2 cpp, 47 ter OP

**P.Q.M.**

**DISPONE**, che l'espiazione della pena determinata con il titolo di cui in premessa nei confronti di XXXXXXXX, prosegua provvisoriamente in regime di DETENZIONE DOMICILIARE, **presso l'abitazione sita in XXXXXXXX** sino alla data del 19 settembre 2020;

Dispone la scarcerazione di XXXXXXXX se non detenuto per altra causa e che lo stesso venga tradotto nel domicilio sopra indicato con mezzo idoneo secondo le prescrizioni sanitarie;

Impone l'osservanza dei seguenti obblighi:

- NON allontanarsi dalla propria abitazione senza l'autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza di XXXCXX pena denuncia per il reato di evasione e revoca del beneficio. In caso di assoluta necessità ed urgenza, autorizza sin da ora il predetto ad allontanarsi dal proprio domicilio per raggiungere strutture ospedaliere e studi medici nell'ambito del territorio della regione Puglia previo avviso anche telefonico Carabinieri territorialmente competenti, indicando la struttura sanitaria di destinazione ed il relativo percorso; immediatamente prima del ritorno presso il domicilio, si presenti presso il suddetto Ufficio per l'esibizione e consegna in copia della documentazione medica attestante l'indifferibile urgenza della prestazione sanitaria, la data e l'orario delle visite effettuate;
- Divieto di ricevere in casa, di frequentare e comunicare con persone diverse da familiari e conviventi, salvo che per esigenze sanitarie o di ufficio o di pubblico servizio o di difesa legale;
- Divieto di accompagnarsi o soltanto contattare pregiudicati e tossicodipendenti;
- Divieto di detenere o fare uso di sostanze stupefacenti
- Divieto di detenere a qualsiasi titolo armi o strumenti atti ad offendere
- Obbligo di dotare il proprio appartamento di campanello o altro messo tecnico idoneo a consentire adeguato controllo da parte delle forze dell'ordine, apparati dei quali ha l'onere di garantire l'efficienza, indicando, in ogni caso i numeri di utenza fissi e mobili per assicurare le eventuali richieste del personale delegato ai controlli in caso di momentaneo malfunzionamento del citofono/campanello;
- Obbligo di conservare con diligenza questa carta precettiva ed esibirla ad ogni richiesta dell'Autorità

Determina la competenza del Magistrato di Sorveglianza di XXXXX avente giurisdizione sul luogo dove dovrà essere eseguita la misura

Manda agli Uffici di **Carabinieri territorialmente competenti** per frequenti controlli domiciliari, con immediata comunicazione al magistrato di Sorveglianza di ogni eventuale violazione delle suddette prescrizioni, e all' UEPE competente per i previsti interventi di sostegno, riferendo al Magistrato di sorveglianza competente sull'andamento della misura e sull'esito dei controlli effettuati.

**Dispone** la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza in sede per quanto di competenza Manda alla cancelleria per quanto di competenza

Livorno 19 marzo 2020

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA  
Dott. ssa Valeria MARINO

Il Magistrato di Sorveglianza dott. Paola Boni.

Vista l'istanza avanzata nell'interesse di [redacted] nato in [redacted] attualmente detenuto nella casa di reclusione di Porto Azzurro, con la quale si chiede l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 comma 4 O.P. o della misura della detenzione domiciliare a norma dell'art. 47 ter comma 1 bis ord. pen., istanza relativa all'esecuzione già in corso della pena di cui al provvedimento esecuzione pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara in data 14.06.2019 n. Siep 408/2009;

**OSSERVA**

L'interessato, che aveva già inoltrato al Tribunale di Sorveglianza di Firenze istanza volta ad ottenere la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale (udienza già fissata al 14.05.2020), chiede l'applicazione provvisoria della misura o in subordine di quella più contenitiva della detenzione domiciliare. La attuale situazione di sospensione delle attività lavorative non qualificate come essenziali non consente di disporre l'applicazione provvisoria dell'affidamento in quanto la ditta edile indicata come possibile datore di lavoro è al momento inattiva e potrà procedere eventualmente all'assunzione dell'interessato solo quando riapriranno i cantieri.

Sembrano invece sussistere i presupposti per l'applicazione provvisoria della misura più contenitiva della detenzione domiciliare [redacted] deve espriare un residuo pena inferiore ad anni due e la pena attualmente in esecuzione si riferisce al reato di cui all'art. 390 cp.p., l'istanza è pertanto ammissibile. L'interessato, presente da molti anni presso l'istituto di casa di reclusione di Porto Azzurro fruisce di permessi premio sin dal 2013. Tutte le proiezioni esterne si sono svolte sempre in modo regolare e privo di criticità. [redacted] è stato ammesso a svolgere attività lavorativa all'esterno del carcere in regime di art.21 ord.pen. ormai da vari anni, mostrando sempre impegno e dedizione nello svolgimento delle mansioni assegnategli.

La relazione prodotta dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Livorno e l'aggiornamento della relazione non evidenzia particolari criticità che possano rendere inopportuna la concessione della misura. Il domicilio indicato ai fini della misura è stato confermato.

Considerata la presenza di un idoneo domicilio e riferimento familiare e visto il positivo esito della detenzione domiciliare fruita in passato dal [redacted], l'istanza appare accoglibile.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 47-ter comma 1-bis L. 26.07.1975, n. 354, e successive modifiche;

**DISPONE**

l'applicazione provvisoria della misura della detenzione domiciliare in favore di [redacted] e conseguentemente **ORDINA** la scarcerazione del predetto dall'istituto di pena in cui si trova ristretto, se non detenuto per altro titolo, per raggiungere il luogo sotto indicato di detenzione domiciliare. L'interessato si recherà immediatamente in tale luogo, senza scorta della forza pubblica (è autorizzato in tal senso con il presente provvedimento).

Impone all'interessata le seguenti

**PRESCRIZIONI**

1. L'interessato si tratterrà in modo continuativo nel luogo della detenzione domiciliare e cioè in [redacted] messo a disposizione dalla [redacted] salve le precisazioni che seguono;

2. L'interessato, per provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita, è autorizzata a lasciare la propria abitazione per ore 3 ogni giorno, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, nel rispetto delle indicazioni prescritte per l'attuale emergenza sanitaria;

3. L'interessato non potrà avere contatti con persone pregiudicate, tossicodipendenti o sottoposte a misure cautelari, di prevenzione o di sicurezza.

L'ammissione provvisoria alla detenzione domiciliare non avrà esecuzione se l'interessato non sottoscriverà il verbale di accettazione delle prescrizioni suindicate che dovrà essere redatto all'atto della scarcerazione.

### DISPONE

altresi l'immediata trasmissione dell'istanza, degli atti allegati e di copia del presente provvedimento al Tribunale di Sorveglianza di Firenze per la decisione definitiva da adottare in unione agli atti dell'udienza fissata la 14.05.2020;

Il presente provvedimento conserva efficacia sino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza di Firenze sull'istanza in oggetto.  
RIGETTA l'istanza di applicazione provvisoria dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 comma 4 O.P.;

Livorno 03.04.2020

~~Il funzionario giudiziario~~

il magistrato di sorveglianza  
Dr. Paola Boni

depositato il 3.04.2020

~~Il funzionario giudiziario~~

L'Assistente Giudiziario

Maria Grazia Benedetti

E' copia conforme all'originale che si trasmette a:

- ALLA PROCURA della REPUBBLICA FERRARA (N. SIEP 108/2009) PER ESECUZIONE
- Procura della Repubblica di Livorno (per l'esecuzione)  
Direzione Casa recl. Porto Azzurro (per l'esecuzione e per la sottoscrizione da parte dell'interessato)
- Tribunale di Sorveglianza di Firenze (per la decisione definitiva)
- Stazione Carabinieri [redacted] per la vigilanza)
- UEPE di Livorno (per interventi di sostegno)

L'Assistente Giudiziario  
Maria Grazia Benedetti

- Ufficiale Giudiziario presso  la Corte d'Appello /  il Tribunale di \_\_\_\_\_, per la notifica a:

Avv. \_\_\_\_\_

del Foro di \_\_\_\_\_

- Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica di \_\_\_\_\_

Vale quale Foglio Complementare

N. SIUS ES. 2020/1772

2020/663 RD

## UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI L'AQUILA

### IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Letta l'istanza formulata da [REDACTED] detenuto presso la Casa di Reclusione di Sulmona in espiatione della pena dell'ergastolo, con cui chiede in via d'urgenza la sospensione esecuzione della pena in considerazione delle condizioni di salute che verrebbero gravemente compromesse in caso di eventuale diffusione del CODIV-19 all'interno dell'istituto di pena; letta la relazione sanitaria trasmessa dalla Direzione della Casa di Reclusione di Sulmona da cui si evince che "il detenuto risulta affetto da pregressa tubercolosi polmonare" si ritiene che in caso di infezione da SARS.CoVid 19, considerata la meiorpragia organo derivante dalla TBC ed il coinvolgimento dell'apparato respiratorio determinato dal virus, possa essere considerato paziente ad alto rischio, si raccomanda tuttavia nell'ipotesi di allocazione diversa da quella dell'istituto di pena la massima adesione alle disposizioni dei DPCM aventi come oggetto "misure per il contenimento dell'infezione..." in quanto le fonti di contagio, all'esterno dell'istituto, sono enormemente superiori e non controllabili;

ritenuto che il beneficio invocato costituisce una grave deroga al principio della obbligatorietà della pena e che l'istituto di cui all'art. 147 n. 2 c.p. ha carattere di eccezionalità per cui la sua applicazione deve necessariamente consistere in una extrema ratio, non potendosi spingere a ricomprendere situazioni di fatto che non presentino tale carattere;

che, in particolare, la fattispecie legittimante la sospensione dell'esecuzione della pena (secondo l'ormai pacifico insegnamento della giurisprudenza di vertice) deve contemplare almeno una delle sottoelencate condizioni:

- 1) Ipotesi di prognosi infausta "quoad vitam" ravvicinata;



- 2) Ipotesi di soggetto che possa giovare, in stato di libertà, di cure e trattamenti indispensabili non praticabili né in stato di detenzione né mediante ricovero in Ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura;
- 3) ipotesi di soggetto che versi in condizioni di salute talmente gravi da far ritenere la espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità ( art. 27 Cost.)

ritenuto pertanto, in base a quanto si legge nella relazione sanitaria, potendo derivare al condannato un grave pregiudizio dallo stato di detenzione, in ragione della patologia da cui è affetto e del grave e reale rischio di diffusione del COVID-19 all'interno degli istituti di pena, virus che potrebbe notevolmente aggravare il quadro clinico del condannato considerato paziente ad alto rischio, che sussistano le condizioni per disporre in via provvisoria il rinvio dell'esecuzione della pena fino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza nella forma della detenzione domiciliare ex art. 47 ter comma 1 ter, considerata la natura e gravità dei delitti la cui pena è in esecuzione;

considerata l'idoneità del domicilio ai fini dell'esecuzione della misura come riscontrato dalle informazioni acquisite per la concessione dei permessi premio di cui il condannato fruisce da tempo presso il domicilio della moglie

P.Q.M.

Visto l'art. 684, comma 2, c.p.p., l'art. 47 ter, comma 1 ter, O.P.

Dispone in via provvisoria, sino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza, il rinvio dell'esecuzione della pena nei confronti di [REDACTED] nella forma della detenzione domiciliare presso l'abitazione in [REDACTED] nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) Obbligo di raggiungere immediatamente il luogo di detenzione domiciliare libero nella persona;
- 2) Non allontanarsi dalla propria abitazione se non per provvedere alle necessità terapeutiche, previo avviso all'Autorità di P.S. competente per i controlli e

2

successivo deposito presso la medesima autorità della relativa certificazione sanitaria;

- 3) Non ricevere in casa persone pregiudicate che non siano prossimi congiunti;
- 4) Divieto di mutare domicilio senza l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza territorialmente competente;
- 5) Obbligo di agevolare l'accesso presso il domicilio all'autorità cui è affidata la vigilanza ogni qual volta che questa lo richiederà ( il condannato dovrà assicurare l'effettiva sollecita esecuzione del controllo da parte delle forze dell'ordine mediante l'installazione di idoneo sistema citofonico e di campanello all'ingresso, dei quali apparati ha l'onere di garantire l'efficienza e di provvedere altresì ad indicare all'Autorità preposta al controllo i numeri di utenza telefonica fissa e mobile a sua disposizione per garantire la ricezione della richiesta di apertura della porta di casa in caso di eventuali malfunzionamenti del citofono e del campanello);
- 6) Obbligo di consegnare all'Autorità cui è affidata la vigilanza il passaporto e/o la carta di identità valida per l'espatrio delle quali il condannato sia eventualmente in possesso;

Delega il Direttore della Casa di Reclusione di Sulmona alla formazione del verbale di sottoposizione agli obblighi che trasmetterà al competente ufficio del PM e al Magistrato di Sorveglianza competente per territorio.

Manda per i necessari controlli al Commissariato P.S. competente per territorio.

Dispone che il detenuto venga prelevato all'uscita da un familiare.

Dispone l'immediata trasmissione del presente provvedimento e degli atti allegati al Tribunale di sorveglianza in sede per l'ulteriore corso del procedimento.

Si comunichi.

L'Aquila 26 marzo 2020

Depositato in cancelleria

il 26/3/2020  
IL CANCELLIERE

Il Magistrato di Sorveglianza

Bianca Maria Serafini

DIREZIONE CASA RECLUSIONE SULMONA

Verbale di Notifica

Notificato all'interessato

il 26/03/2020 alle ore 16,55

previa consegna di una copia

composta di pag. 03 nelle di lui mani.

IL DETENUTO

L'AGENTE ADDETTO ALLA MATRICOLA